

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE,
DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE
E DEL COMMERCIO ABUSIVO**

RESOCONTO STENOGRAFICO

17.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 APRILE 2015

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CATANIA

INDICE

	PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:	
Catania Mario, <i>Presidente</i>	3
Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano, Ti- ziana Siciliano:	
Catania Mario, <i>Presidente</i>	3, 8, 10, 11, 12, 13
Cenni Susanna (PD)	8
Garofalo Vincenzo (AP)	9
Siciliano Tiziana, <i>Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano</i> .	3, 10, 11, 12
ALLEGATI: Documentazione presentata dal Sostituto procuratore	15
ALLEGATO 1: Richiesta di sequestro pre- ventivo	16
ALLEGATO 2: Richiesta di sequestro pre- ventivo	42

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MARIO CATANIA

La seduta comincia alle 14.10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano, Tiziana Siciliano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale della Procura di Milano, Tiziana Siciliano. Tale audizione è la prima di una serie di audizioni di magistrati particolarmente impegnati sul tema del contrasto alla contraffazione.

La dottoressa Siciliano appartiene a questo piccolo lotto di magistrati che ascolteremo, è molto attiva nell'attività di contrasto nella sfera penale alla problematica della contraffazione.

Do quindi la parola al Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano, Tiziana Siciliano.

TIZIANA SICILIANO, *Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano.* Grazie, presidente. Spero di essere all'altezza del compito che sono stata

chiamata a svolgere e mi scuso se forse la mia maniera di porvi non sarà esattamente quella che vi aspettate, ma semmai farete delle domande e correggerete il tiro.

Io sono un'operativa come Sostituto Procuratore e posso riferirvi la mia esperienza sul campo, quindi non tanto sulla valutazione delle norme, che credo abbiate più titoli voi di valutare e di modificare, quanto sulla loro applicazione che – non nego – è foriera di straordinarie criticità.

Non dico che il contrasto alla contraffazione sia un'opera impossibile, ma certamente è un'opera molto ardua, anche partendo dal presupposto che il disvalore reale di questi reati non viene visto, dal momento che contraffazione vuol dire tante cose, non c'è «la» contraffazione, ma anzi sarebbe auspicabile che ci fosse un concetto più unitario di contraffazione rispetto alle tante contraffazioni che si riconoscono adesso.

Il disvalore quindi non viene visto, è un reato che viene considerato quasi senza vittima, senza persona offesa, quindi i mezzi di contrasto devono anche fare i conti con il fatto che nelle Procure in genere, ma anche a Milano, la contraffazione è qualcosa a cui dedicare meno risorse, meno energie in termini umani, in termini proprio di efficacia reale con i mezzi che sono disponibili.

Questo in termini di politica criminale è certamente un grosso problema: se un reato non viene visto come tale, è difficile poter andare alla cassa e cercare di riscuotere qualcosa per ottenere mezzi e uomini.

Questo lo dico per quanto riguarda la magistratura, cioè noi come soggetti apicali in una piramide di soggetti che sono chiamati al contrasto di fenomeni criminali, ma per la mia esperienza (parlo solo

della mia esperienza, non ho la presunzione di parlare dell'esperienza italiana o delle altre Procure, però Milano mi sembra che sia una Procura abbastanza rappresentativa di una conoscenza approfondita delle realtà criminali), ma anche le forze di polizia, a parte la Guardia di finanza, che ha una specializzazione particolare su determinate forme di contrasto.

Cito un esempio per tutti: buona parte della diffusione di prodotti contraffatti ormai deve fare i conti con il *web*, ma chiedere alla Polizia postale un intervento anche con carattere di urgenza ha tempi biblici, non perché siano persone disinteressate o incapaci di rispondere adeguatamente, ma perché non sono abbastanza, non hanno i mezzi tecnici per poter attuare le nostre direttive.

Vorrei rappresentare come abbiamo strutturato a Milano il contrasto al fenomeno, anche perché so che audirete altri colleghi e quindi sarà interessante per voi mettere a confronto esperienze differenti.

È vero, logico e noto a tutti che parlando di contraffazione si dice tutto e niente, ma che anche in questo tutto e niente ci sono livelli differenti di capacità criminale. C'è un livello di contraffazione, quella riconosciuta da tutti quanti, considerata assolutamente bagatellare, quella degli ambulanti che a Milano è stata affidata a un dipartimento di creazione milanese. Lo dico con un certo orgoglio, perché questa esperienza adesso viene mutuata e copiata da altre Procure.

Si chiama Dipartimento SDAS (Sezione definizione affari semplici). Ne parlo con una certa fierezza perché ho creato personalmente questo dipartimento nel 1996, ha la funzione in incanalare dei reati in riferimento non tanto alla loro gravità quanto alla loro possibilità di una definizione standardizzata, per cui gli atti di indagine o la definizione degli stessi permettono di intervenire immediatamente.

Per guida in stato di ebbrezza, ad esempio, a Milano pervengono circa 50 notizie di reato al giorno; sono reati che non hanno bisogno di indagine, perché nel momento stesso in cui arriva la notizia di reato si ha già l'indicazione della viola-

zione con l'etilometro. In questo caso istruire la Polizia giudiziaria perché la definizione divenga immediata, nel senso che si possa fare subito il capo di imputazione, mandare subito il decreto penale di condanna, ottenere immediatamente tutti i provvedimenti conseguenti (sospensione della patente, sequestro e confisca dell'autovettura) è molto efficace, perché nel giro di venti giorni noi abbiamo concluso il processo.

Con i reati di contraffazione di strada usiamo esattamente questo canale, perché abbiamo la doppia strada: se l'ambulante è un soggetto facilmente identificabile, con un indirizzo preciso, cioè con un domicilio effettivamente riscontrabile, possiamo operare il sistema del decreto penale di condanna o, se questo non è possibile, immediatamente installare un processo che ha tempi di definizione molto veloci.

Io mi sentirei di evidenziare il termine «veloce, veloce, veloce», perché questo è davvero il grande problema per una serie di valutazioni. La prima è che è insensato per qualunque ordinamento civile democratico che la durata di un processo sia così irragionevole da farne perdere addirittura il senso compiuto di capacità di punire il colpevole, ma poi anche perché la contraffazione si accompagna al sequestro della merce.

La merce in sequestro ha un enorme costo anche sociale, oltre che effettivamente economico. Se stiamo parlando del banchetto dell'ambulante, è poca cosa, ma cento o mille banchetti di ambulanti riempiono i magazzini di scatoloni di merce contraffatta e richiedono anche delle cure. È vero che a questo problema si può ovviare, ma occorre un atto di coraggio da parte del Pubblico Ministero che deve talora emettere un provvedimento di distruzione con elementi soltanto indiziari sull'effettiva contraffazione della merce.

A fronte di sequestri di merce in quantitativi considerevoli, personalmente, nel momento in cui convalido il sequestro, automaticamente chiedo che vengano estrapolati dei campioni di merce che possono servire dal punto di vista probatorio per il futuro, eventuale dibattimento,

e dispongo immediatamente la distruzione della merce, ogni tanto con il cuore in gola, perché gli esperti ne hanno dichiarato la contraffazione, però la possibilità di contestazioni è sempre presente. D'altra parte, ognuno nel proprio mestiere si assume delle responsabilità.

I reati di vendita di merce contraffatta di strada saranno secondo me quelli che subiranno l'impatto maggiore nella nuova normativa che è in vigore, ovvero la possibilità di archiviazione per fatto di particolare tenuità. Da un punto di vista di valore economico della merce ci siamo, da un punto di vista di limiti edittali di pena ci siamo, sarà da verificare (perché ci sono le leggi, ma poi c'è la giurisprudenza) quale estensione verrà data dai tribunali, dagli interpreti di queste norme al concetto di abitualità.

Se è vero infatti che da una parte è abituale quello che la legge prevede sia tale in base alle norme del Codice penale, è anche vero che c'è anche un'abitualità di fatto che viene presa in considerazione, e io lo darei quasi per scontato, nel senso che anche l'« ambulantino » che mette per strada quattro borse finte Prada difficilmente sarà un soggetto che episodicamente fa questo, ma sarà sicuramente inserito in una struttura organizzata, di cui rappresenterà ovviamente la parte meno importante, come « i cavalli » per la droga, ma certamente alle spalle avrà una struttura che produce, smercia, diffonde, utilizza determinati personaggi e li fornisce di documentazione sufficiente per collocarsi, riducendo il rischio sulla strada o nei luoghi deputati alla vendita.

Questo sarà assolutamente da verificare, per cui ci siamo posti il problema, ci siamo chiesti che impatto avrà questa normativa su questo genere di vendita di merce contraffatta, in quanto la legge è entrata in vigore il 2 aprile scorso, e quindi è ancora molto presto, però stiamo valutando degli schemi standardizzati di archiviazioni per tipologie già identificate.

Il Procuratore Bruti Liberati ci ha chiesto, visto che io al momento coordino lo SDAS, di darci tre mesi di tempo per una valutazione d'impatto. Tre mesi sono

il tempo che ci consente di iniziare a inviare i primi provvedimenti di archiviazione e vedere il GIP come li recepisce. Se sistematicamente vengono restituiti per mancanza delle condizioni o peggio, siccome la legge prevede che il provvedimento debba essere notificato sia all'indagato che alla parte lesa secondo gli schemi dell'articolo n. 408 del Codice di procedura penale, se dovessimo incontrare molte opposizioni, il sistema anziché essere deflattivo aumenterebbe il nostro lavoro e si perderebbe il senso della norma, che è strutturata per i procedimenti a giudizio, il cui numero è assolutamente insostenibile con le nostre risorse.

Quando dico assolutamente insostenibile mi riferisco non solo al lavoro dei magistrati, che senza volerlo sminuire è soltanto una piccola parte dell'attività giudiziaria, ma anche al lavoro fortemente rilevante dei cancellieri e degli amministrativi, che ultimamente hanno un numero di incombenze straordinarie. Le ultime norme emanate hanno di molto aumentato poteri e doveri dei cancellieri, ma in una realtà giudiziaria come quella di Milano noi operiamo con il 30 per cento di scopertura dei posti dei cancellieri, e il 30 per cento è un'enormità.

Se una norma inventata per ridurre il numero dei processi in verità moltiplica, perché crea un andirivieni fra l'ufficio del Pubblico Ministero e l'ufficio del GIP, notificazioni e ufficiali giudiziari che devono notificare, con una dilatazione enorme dei tempi, si capirà in fretta. Credo che tre mesi sia il minimo indispensabile per poterne valutare l'impatto.

Il settore SDAS riesce ad assorbire il 50 per cento delle iscrizioni di reato relative alla vendita di merci contraffatte. Togliamo poi una piccolissima percentuale di fascicoli che sono di competenza della distrettuale, ovviamente grosse organizzazioni criminali, che però è difficile trovare a Milano perché Milano non è un posto di produzione, è un posto di vendita, di smercio, di diffusione: da noi non si produce, mentre è molto più facile trovare questa realtà a Napoli e certamente a Firenze.

Negli ultimi anni abbiamo effettuato alcuni sequestri interessanti di qualche capannone di questa realtà cinese che si è installata sul territorio e comincia ad avere grande ampiezza anche a Milano, però capannoni di assemblaggio e neanche di livelli elevati.

Tolte quindi le grandi organizzazioni, rimane il grosso della contraffazione (articoli nn. 473 e 474) che è di competenza di uno specifico gruppo. Come probabilmente sapete, a Milano il lavoro della Procura della Repubblica è diviso in settori di competenza e di specializzazione e il VI Dipartimento si occupa di reati che abbiano la tutela degli interessi diffusi. In questo, seppur storicamente non concepita in tal senso, è stata inserita anche la contraffazione.

Anche qui le forze in campo sono poche: di contraffazione al momento, nonostante Milano sia una realtà giudiziaria importante, ci occupiamo in due magistrati a tempo pieno, e obiettivamente è poco. D'altra parte, non ha senso aumentare il numero dei magistrati se non si riesce in maniera equivalente ad aumentare anche la struttura di supporto.

Su questi reati come ci muoviamo? Ci muoviamo male. A me spiace venire qui e fare il gufo, la prossima volta forse inviterete qualcuno di più compiacente, però il gufo da me incarnato deve rappresentare le cose.

Come ho esordito, il mercato criminale riesce a utilizzare mezzi adeguati per sopravvivere. Noi non abbiamo mezzi adeguati, perché contraffazione è la maglietta con il coccodrillo con la coda storta facilmente riconoscibile oppure è una vendita di DVD o — peggio — di componenti elettroniche (non parlerò di settore agroalimentare perché non è di mia competenza, ma sono ben consapevole di cosa sia), di medicinali, di Viagra venduto in un mercato parallelo su internet? Contraffazione è tutto, sono segni industriali, sono prodotti che non hanno registrazione ma che meritano comunque tutela, il famoso *sound* europeo o italiano.

È un calderone grande, che richiederebbe forse un lavoro di unificazione, di

maggiore omogeneizzazione per essere contrastato. Ciascuno di questi prodotti richiede per sua stessa natura un tipo di indagine differente.

Anche per spiegare quale sia il nostro lavoro e come con i mezzi che abbiamo cerchiamo di contrastare il fenomeno, ho portato tre provvedimenti di sequestro preventivo, che lascerò agli atti della Commissione. Il sequestro preventivo è il sequestro che va richiesto al GIP o, se preso in condizioni di urgenza, comunque convalidato dal GIP.

Questi tre provvedimenti sono stati sempre confermati dal GIP, confermati dal Tribunale del riesame, confermati dalla Cassazione, e hanno visto grande consenso da parte dei produttori industriali che hanno trovato almeno una risposta interinale (un provvedimento di sequestro non è una risposta definitiva): è stato un modo per intervenire molto in fretta perché, in questo settore intermedio di giurisdizione ordinaria in cui trattiamo gran parte della contraffazione, i tempi sono quelli della giustizia italiana.

I tempi di intervento sono francamente lunghi e poter individuare all'interno delle norme vigenti un sistema che consenta di sbrigarsi, di intervenire sul problema reale e non aspettare esiti del tutto incerti e comunque troppo lontani è sembrata una risposta momentaneamente adeguata.

Sono tre provvedimenti che prendono in considerazione tipologie differenti di merci, ma un unico canale di approvvigionamento, ovvero internet. Quello di internet è un problema pazzesco, ben più grave e ben più serio della contraffazione di strada, perché è pressoché impossibile intervenire sulla fonte dell'offerta (*provider* all'estero, chiusura pressoché totale di chi detiene il potere di diffusione della comunicazione *web*).

Se quindi non possiamo chiudere il rubinetto centrale o giungere alle fonti di approvvigionamento, possiamo quantomeno spegnere gli interruttori finali. Poca cosa, perché tu oscuri il sito *lacoste.com* e il giorno dopo troverai che la stessa merce passa sul sito *lacostine.com* e spegni anche quello. Il sistema che abbiamo

utilizzato è di chiedere al GIP il sequestro tramite oscuramento dei siti che abbiano il nome che viene identificato normalmente dalla casa produttrice che si ritiene danneggiata che ce lo segnala, e di estendere in automatico il sequestro a qualsiasi altro sito che abbia denominazione simile, suono simile, comunque riferibile a questo sito originario.

È un provvedimento che eravamo in dubbio potesse essere accettato, perché è una sorta di sequestro « in bianco », cioè su qualcosa di futuro che interverrà, ma è stato accettato e confermato dal Riesame, quindi lo consideriamo, anche se forse è una goccia nel mare, un mezzo di contrasto. Credo che i risultati siano sempre fatti da piccoli *step* che si raggiungono.

Questo è un sistema che forse potrebbe essere organizzato anche meglio, come una norma che consenta degli automatismi o comunque delle possibilità di chiusura di siti, di mezzo di diffusione di vendita di merce contraffatta una volta che sia stato acclarato che c'è un sito pirata che può diffondere sul mercato merce contraffatta.

Tutte le norme, a parte quelle che presuppongono la presenza di grosse organizzazioni criminali, sono norme con pene edittali molto basse. Non perché io voglia tutti dentro, ma il problema è che le indagini più approfondite si effettuano con le intercettazioni telefoniche o meglio ancora con le intercettazioni ambientali o talvolta utilizzando anche misure cautelari di tanti tipi diversi.

Non è necessario mettere tutti in galera, ma l'utilizzo di misure cautelari può essere un sistema adeguato per cristallizzare un certo tipo di attività e consentire un'indagine senza che l'attività stessa continui a evolversi, rendendo ancora più difficoltoso il lavoro dell'investigatore. Queste però non sono possibili, perché i minimi edittali previsti non corrispondono a quelli delle norme.

Da una parte è recepito dall'economia che il problema della contraffazione è un problema vero, serio, reale, dall'altra parte è come se l'ordinamento da sempre, anche con l'ultima riforma, che pure è stata un

tentativo pregevole di dare un riconoscimento a questi reati, è come se si fosse un po' fermato.

Al di là del fatto che sono norme un po' contrastanti fra loro, laddove reati di produzione vengono puniti in maniera meno grave del reato di detenzione, con una serie di scoordinamenti generali (non è mio compito, perché io sono un magistrato e le leggi le applico, non le commento), per cui la possibilità di contrasto viene meno.

Per quanto riguarda ad esempio i negozi dei cinesi, abbiamo un intero quartiere a Milano totalmente e autarchicamente gestito da loro. In qualunque negozio di abbigliamento si entri si dovrebbe fare un sequestro, perché credo che non ci sia merce che non sia contraffatta o comunque non suoni da contraffazione.

Certo, c'è il problema del falso grossolano che adesso ha sdoganato enormemente un certo tipo di vendita di merce che chiaramente è contraffatta. Il problema di questi negozi è che sono pieni di roba contraffatta che non è stata prodotta qua, ma arriva da là. Non sarebbe quindi più interessante intervenire sull'importazione di questa merce piuttosto che andare dal piccolo negozio cinese, sequestrargli 150 magliette, riempire il magazzino, fare un lavoro enorme per un valore merceologico complessivo di 30 euro per un processo che ne costa, quando tutto va bene 30.000, senza mai superare la frontiera ?

Questo è compito vostro, certamente non mio, ma quando mi rendo conto che la mia possibilità di agire, di muovermi, di cercare di capire e di contrastare un fenomeno criminale mi si ferma in frontiera, perché con Stati come la Cina non ho nemmeno la possibilità di chiedere una rogatoria (non che sia facile o poco costoso chiederlo ad altri Stati, ma se vale la pena, si spendono anche risorse dello Stato) perché manca la convenzione internazionale di reciprocità che la consenta, questo è un problema enorme.

Finiamo infatti per contrastare soltanto il rivolo finale di un'enorme attività ben più interessante, il cui contrasto con un sistema

organizzato fra Stati, con una precisa consapevolezza e una volontà di contrasto sarebbe sicuramente più efficace.

I fenomeni che abbiamo potuto studiare ultimamente in termini di contraffazione hanno fatto un gran balzo in avanti, tra l'altro con una qualità spettacolare (mi rivolgo alle signore presenti che sfiderei a individuare la differenza), con pelletteria meravigliosa che gli stessi esperti delle case produttrici hanno fatto molta fatica a riconoscere come contraffatti dalla Turchia.

La Turchia si sta rivelando in questo momento un produttore di altissimo livello, ma anche qui le nostre indagini si sono fermate. Avevamo una possibilità di individuare un canale interessante, un rifornimento continuo e importante sul territorio nazionale, ma abbiamo questo claustrofobico recinto da cui è molto difficile muoversi.

Le difficoltà sono quelle che ho succintamente evidenziato, questo è il perimetro che ho cercato di descrivere, ma sono a disposizione per rispondere alle vostre eventuali domande.

PRESIDENTE. Grazie, dottoressa, per la chiarezza, tanto che ci sembrava di vedere le immagini nella sua narrazione.

Lascio la parola ai colleghi che desiderino intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

SUSANNA CENNI. Grazie, dottoressa, per l'efficacia e la concretezza delle cose che ha detto, che ho molto apprezzato. Mi consenta di dire che questa è spesso una caratteristica femminile.

Sarà interessante leggere gli atti che lei ci ha lasciato anche per capire meglio le cose su cui la Procura di Milano ha lavorato e come la Commissione di indagine possa contribuire a smuovere alcune situazioni laddove il nostro ordinamento o comunque il funzionamento del sistema non consentono di lavorare in maniera adeguata.

Le riserve che lei citava inizialmente rispetto alla percezione del reato si rivelano essere le percezioni generali, perché molti studi evidenziano come purtroppo gli ita-

liani continuino a non percepire l'acquisto di un bene contraffatto come un vero e proprio reato, ma anzi c'è quasi l'idea di fare un investimento, un risparmio.

Qui c'è un lavoro di natura culturale che il nostro Paese deve fare con determinazione per far comprendere il danno prodotto. Anche la lentezza complessiva del funzionamento della giustizia ha i limiti che tutti conosciamo, quindi i tempi, le difficoltà, gli organici.

Ho invece ritrovato in molte delle cose che lei ci ha detto alcune questioni che ci sono state evidenziate in merito ad alcune indagini specifiche che stiamo facendo, come ad esempio alcune delle considerazioni espresse in audizione dal Procuratore di Prato Sangermano in merito alle indagini che sta seguendo in quel distretto e in particolare sull'impossibilità di utilizzare le intercettazioni o altri strumenti di questo tipo e alcuni articoli del Codice penale per procedere adeguatamente.

Da questo punto di vista sarà interessante capire se uno dei percorsi che noi dobbiamo intraprendere con determinazione sia quello di sollecitare la modifica di alcune norme del Codice penale.

Anche la questione del sequestro delle merci ci è stata posta non solo dai procuratori ma anche dalla Guardia di finanza, che opera il sequestro. Emerge quindi il tema di come procedere alla distruzione ancor prima di concludere un procedimento oppure, come in alcuni casi ci è stato rappresentato, riutilizzando questo materiale ovviamente depurato del falso logo per scopi di carattere sociale e quindi per le necessità di alcune associazioni.

Considero interessante l'esperienza che lei ci ha riportato rispetto all'oscuramento dei siti che possono richiamare il marchio o la casa che ha subito un danno dalla contraffazione, perché anche altre autorità competenti in materia ci hanno confermato che qualche ora dopo l'oscuramento dei siti ne riaprono altri. Questa potrebbe essere un'esperienza da rendere pilota, modello.

Visto che lei ci ha giustamente rappresentato la difficoltà a operare senza un coordinamento e strumenti di reciprocità con altri Paesi, aspetto che può essere un

terreno d'indagine e di approfondimento per il nostro lavoro, mi chiedevo se, pur essendo il nostro l'unico Paese in cui la dimensione della contraffazione è così pesante, e d'altra parte noi siamo produttori di qualità di moda e di cibo, in altri Stati ci siano esperienze interessanti da questo punto di vista e se la strumentazione normativa, amministrativa civile e penale sia più adeguata, se esistano esperienze da assumere come modello.

Lei sa che la Commissione sta lavorando ad alcune proposte di revisione di alcune norme avanzate dallo stesso presidente, però ritengo che alla fine il tema delle sanzioni, delle pene, del processo sia solo una parte e che la scommessa più consistente che un Paese come il nostro dovrebbe fare è sulla prevenzione del reato.

Chiedo quindi a lei che si occupa della « coda » del fenomeno se a suo parere il problema più consistente sia quello legato alla riorganizzazione del Codice e delle sanzioni e quindi della deterrenza oppure se ancora non abbiamo un sistema adeguato di contrasto della contraffazione.

Sono norme anche abbastanza recenti quelle che cercano di coordinare, però durante le nostre audizioni ogni volta verificiamo che le stesse forze dell'ordine non hanno banche dati che comunicano, quindi ognuna continua a lavorare per il proprio comparto; che ad oggi anche gli stessi Ministeri competenti, pur avendo varato il CNAC che dovrebbe coordinarne le attività, continuano a lavorare per compartimenti stagni. Quindi mi chiedo se, anche alla luce della sua esperienza per noi preziosa, possa fare una valutazione più generale da questo punto di vista.

VINCENZO GAROFALO. Mi aggiungo alle parole della collega Cenni nel farle i complimenti, perché abbiamo bisogno di audizioni come la sua, di chi opera in un terreno così complesso che, come lei ha adeguatamente messo in evidenza, sembra interessi poco il mondo della deterrenza, perché sono reati che non hanno una rilevanza mediatica, come vediamo anche dalla rassegna stampa che settimanalmente esaminiamo.

Il fatto che lei abbia questa grande esperienza sicuramente almeno dal 1996, data di istituzione di questo dipartimento, per noi è una importante occasione e una importante testimonianza.

Non ho molte domande da aggiungere a quelle della collega perché è stata molto brava a riassumere le più importanti, però c'è una riflessione sulla quale desidero tornare. Il nostro Paese è all'interno dell'Unione europea e di fatto ormai circola merce in Europa libera, quindi è necessaria una collaborazione con gli altri Paesi dell'Unione europea, perché il fornitore soprattutto della quantità rilevante che arriva sul mercato dall'estero prova a entrare da vari Paesi europei e ne troverà sempre uno che ha le maglie più deboli.

Di fatto noi controlliamo i nostri porti, principali luoghi d'ingresso, ma, pur ammettendo che siamo così bravi da evitare che entrino da lì, entrano liberamente tramite Schengen. Ecco perché è fondamentale un'azione diplomatica prevalente e poi operativa di tutte le forze, perché il tema oggi colpisce di più il *made in Italy*, ma non credo che per il *made in France* o in altri Paesi sia meno preoccupante, anche perché la battaglia che tutti dobbiamo portare avanti è quella di garantire la presenza manifatturiera del nostro Paese. Sicuramente la lotta alla contraffazione non è solo questo, però su questo elemento noi dobbiamo fare una notevole pressione.

È quindi molto importante capire, proprio perché Milano è sempre stata avanzata in tutte le azioni di contrasto all'illegalità, se questa forza di relazione sia stata messa in campo, ed eventualmente cosa ci suggerisce di proporre come legislatori.

Lei ha toccato anche il tema del costo del sequestro e di una rapida procedura che permette di distruggere la merce. Poiché il valore aggiunto di questa merce è così notevole, la distruzione non è la più grande sanzione comminata ai responsabili, quindi quali sanzioni aggiuntive siete in grado di mettere in campo ed eventualmente quali ci suggerisce di proporre? La deterrenza può essere infatti garantita toccando le tasche di chi realizza profitti.

La Commissione ha infatti sin dall'inizio paragonato il fenomeno della contraffazione a quello degli stupefacenti e della malavita organizzata, nei confronti della quale il sequestro del patrimonio e la confisca riescono a dare risultati migliori.

Qualche mese fa credo di essere stato uno dei tanti indignati dal fatto che molte aziende portino la produzione all'estero. Lei ci ha citato il caso della Turchia dove il livello di produzione è elevatissimo, ma in passato anche la Tunisia, Paese forte nel campo della pelletteria, e il Marocco erano due grosse fonti di produzione.

L'altro problema è che in questi luoghi diventano bravi a produrre e fanno concorrenza alla manifattura europea, quindi bisogna contrastare non solo perché producono un falso. Purtroppo, come la collega Cenni evidenziava, la crisi economica porta a non cercare il prodotto originale, ad accontentarsi che appaia tale, con il finto marchio Louis Vuitton o Prada.

A volte portare le produzioni all'estero garantisce un margine modesto, ma è un grave danno sociale, come nel caso di un'azienda di capispalla che ha scelto di farlo per una cifra ridicola rispetto al valore aggiunto. Il valore aggiunto di questi prodotti, che non sempre è intrinseco nel prodotto stesso (sarà il marchio, sarà la pubblicità) e la capacità di fare profitto induce a scegliere a volte un prodotto falsificato, che rende ugualmente.

Dovremmo fare un lavoro di sensibilizzazione anche con i produttori, che ci possono aiutare, perché il differenziale fra costo e vendita induce a far crescere questa fabbrica del falso. Lei mi ha suggerito questo tema accennando alla produzione in Turchia.

Se infatti gli stessi fabbricanti dell'originale giudicano il prodotto falso di ottima fattura e riesce a far guadagnare anche chi lo produce, evidentemente c'è qualcosa da ripensare nell'intera catena. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie. Aggiungo anch'io tre sintetici quesiti che tornano su alcuni punti che lei ha illustrato. Dipar-

timento SDAS, in cui sono incanalati tutti i procedimenti relativi alla contraffazione di strada.

Questo mi spiazza perché avevo l'impressione che questa roba non arrivasse al processo, invece in realtà non è così. Ha la percezione che questo avvenga anche nelle altre Procure oppure è una particolarità milanese quella che vede l'ambulante arrivare al processo?

Abbiamo poi la questione della tenuità del fatto, la non punibilità intervenuta, e mi hanno interessato molto le indicazioni relative al Procuratore Bruti Liberati e ai tre mesi (magari ci risentiremo senza chiederle di tornare a Roma per conoscerne l'esito), ma se passa una prassi di non punibilità per questa contraffazione di strada, viene a cadere anche tutta la sequenza sequestro-distruzione del prodotto oppure si regge lo stesso nel sistema?

TIZIANA SICILIANO. *Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano.* Si regge lo stesso perché sono prodotti confiscabili. In caso di archiviazione, quello che sarebbe soggetto a confisca viene distrutto.

PRESIDENTE. Si tratta quindi di far riferimento a norma diversa, quella sulla confisca.

TIZIANA SICILIANO. *Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano.* Esattamente.

PRESIDENTE. Primo punto, quindi, la contraffazione di strada arriva a processo anche nel resto delle Procure. Secondo punto: lei ha detto che per i reati intermedi non avete strumenti investigativi come le intercettazioni.

Poiché le fattispecie di reato relative alla contraffazione oggi sono abbastanza unitarie, perché sono scritte in modo da non distinguere il comportamento dell'ambulante da quello del grande contraffattore, laddove il 473 e il 474, che sono le ipotesi tipiche, riguardano tutti, noi mandiamo a processo l'ambulante immigrato che sta in spiaggia e il grande trafficante

internazionale di prodotti contraffatti sulla base della stessa fattispecie di reato.

Non avrebbe senso, come personalmente riterrei, fare un'operazione chirurgica, creando due fattispecie di reato diverse, aggravando le pene edittali per quella grave, relativa ai grandi criminali della contraffazione, in modo da poter utilizzare le intercettazioni?

Terza questione: ha senso la pista delle sanzioni interdittive? Spesso per molte figure (ne abbiamo ragionato anche con i colleghi) potrebbe essere più deterrente applicare sanzioni relative all'interdizione della professione per certe tipologie del commercio.

TIZIANA SICILIANO. *Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano.* Lavorare sulla licenza per esempio.

PRESIDENTE. Può essere un percorso utile in questa materia? Queste erano le tre questioni: contraffazione di strada, processi, eventuale sdoppiamento delle fattispecie e sanzioni interdittive come pista di lavoro.

TIZIANA SICILIANO. *Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano.* Le vostre domande si compenetrano, quindi darò delle risposte che spero soddisfino nei limiti delle mie competenze, perché a me non piace fare la tuttologa: voi siete i legislatori, io sono la badilante delle norme.

Operare sul piano internazionale dal mio punto di vista è indispensabile. Sulla sua domanda se ci siano normazioni più avanzate della nostra, io direi che l'Europa occidentale, cioè quella strutturata con produzioni industriali datate nel tempo e quindi con necessità di proteggerle, può essere considerata equiparata. I punti lassi, le maglie si aprono ovviamente su Paesi con economie emergenti, quindi l'Europa dell'est, e questo è un problema che certamente non posso in alcun modo affrontare, ma mi limito a fotografare.

L'1 e il 2 giugno sarà relatore a un congresso internazionale a Valencia con la rappresentanza di tutti i Paesi europei e

anche degli Stati Uniti (non ho capito bene in che ruolo), in cui si parlerà di cooperazione internazionale su reati di frode, laddove alle spalle di una contraffazione c'è sempre una frode quantomeno dei consumatori, quindi rientra in questo ampio *genus*.

Questa necessita di norme che prevedano automatismi di cooperazione internazionale quale per esempio quella che attualmente a livello di Schengen abbiamo con le dogane, che viene poco presa in considerazione ma è un sistema normativo che uso tantissimo. Alla fine mi accuserete di disinvoltura, ma, se le norme ci sono, vanno utilizzate se portano risultati.

Come saprete, il problema delle prove è che la prova teoricamente si crea al dibattimento, quindi si dovrebbero fare le indagini, avere delle fonti di prova ma poi sviluppare queste prove in dibattimento. Questo significa tempi lunghi e rischio che la prova si disperda con il tempo, perché il giudice non può conoscere degli atti di indagine fino al momento del giudizio, quindi il giudice è il più ignorante di tutti quando deve decidere di qualcosa, ad eccezione degli atti che di diritto entrano nel fascicolo del dibattimento, che quindi il giudice può esaminare prima ancora che il processo inizi. Fra questi ci sono le perquisizioni e i sequestri, che con la contraffazione non hanno molto a che fare.

Ci sono degli atti che straordinariamente entrano di diritto nel processo nonostante provengano da Stati esteri e sono gli atti acquisiti in via amministrativa dalle dogane, ma questa è una cosa straordinaria. Pensate al tempo che occorre: chiedi la rogatoria, la mandi all'Ufficio II del Ministero della giustizia, devi mandarla con la traduzione, il Ministero trasmette gli atti al corrispondente Ministero dalla giustizia dell'altro Paese, tempi tecnici, verifica di omogeneità delle norme, tempi biblici e costi (parti per la rogatoria, torni con la rogatoria, le traduzioni, gli interpreti che ti devi portare).

Se invece vai per via doganale, chiedi alle dogane di fare accertamenti bancari, visure, acquisizioni documentali, e tutto

questo con Schengen entra direttamente come se fosse un atto di indagine da noi compiuto dalla nostra polizia giudiziaria.

PRESIDENTE. La nostra dogana quindi lo chiede alla dogana gemella?

TIZIANA SICILIANO. *Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano.* Esattamente: è un sistema doganale che opera su un piano amministrativo, non penale, ma sono atti amministrativi che hanno diritto di ingresso nel fascicolo penale. È un meraviglioso risparmio di tempo, di danaro del contribuente ed è soprattutto molto efficace. Io utilizzo moltissimo gli uffici doganali, nei limiti che non sono straordinariamente ampi, però quello che si può fare perché non farlo?

Senza stravolgere interi sistemi normativi, perché gli stravolgimenti sono sempre difficili, non sai mai se quello che metti in piedi sarà veramente migliore, ci sono però dei sistemi su cui intervenire che agevolerebbero.

Credo che si possa concepire un sistema di cooperazione sulla scorta di istituti già esistenti, che consenta l'utilizzazione di acquisizione documentale estera in materia di contraffazione, proprio norme specificamente riferite alla contraffazione che possano essere utilizzate come prove nei nostri dibattimenti. Al momento, il sistema è molto più complesso.

Per quanto riguarda invece modelli di altri Stati esteri, fermo restando che non sono un'esperta mondiale, è una di quelle volte in cui siamo più avanti. In verità noi abbiamo un interesse maggiore: noi siamo quelli che hanno più da perdere e quindi più da difendere. Negli Stati Uniti quando vediamo le formette di *fresh parmesan* (quasi sempre formaggi immangiabili), capiamo che noi abbiamo dei valori strabilianti, per cui siamo molto più avanti. Anche con la normativa del 2009 e con quella del 2003 sulla protezione alimentare noi abbiamo fatto molto, avevamo molto da perdere quindi abbiamo fatto, per cui non credo che esperienze di altri siano mutuabili in senso migliorativo. Forse noi ci stiamo dando più da fare.

Sulla riorganizzazione del Codice, sull'opera di revisione delle norme, ho anticipato come ritenga positivo, anziché concepirli come reati di danno, quindi con una necessità di verifica dell'evento lesivo, anticipare la soglia di punibilità considerandoli reati di pericolo.

Mi sembra un'ottima idea, inoltre, che tutto sia raccolto nel Titolo VIII del Codice penale, come previsto dalla relazione della Commissione. Questo creerebbe una maggiore omogeneizzazione e, soprattutto, in questa logica secondo cui quando non vedi la vittima è come se non ci fosse neanche il reato, se tu colpisci l'industria e quindi identifichi un produttore che subisce una lesione economico-finanziaria, è cosa differente da colpire la fede pubblica, che nessuno riesce mai a identificare come un reale bene da proteggere.

Se colpisci l'industria e lasci a casa cento operai, perché sul mercato parallelo vendono lo stesso prodotto e i beceri consumatori preferiscono acquistare quello perché risparmiano il 20 per cento, questo è immediatamente comprensibile. Se la fabbrica chiude e gli operai rimangono a casa, qualcuno lo capisce di più.

Credo che anticipare il momento repressivo prima che l'evento stesso abbia già cagionato danno sia meglio, ma continuo a dire che i legislatori siete voi. Per quanto riguarda le misure altre rispetto alla pena, faccio il magistrato da trent'anni e ormai ho abbandonato qualunque idea, che pure prima avevo in misura modesta, che l'entità della pena sia un reale deterrente: sarai punito con cinquemila anni di reclusione ma, se poi hai un sistema talmente inefficiente che fa prescrivere tutto, perché non si riesce a star dentro i tempi, oppure non hai mezzi reali di contrasto e le forze di polizia, non agiranno mai da deterrente.

Vi ho fatto l'esempio prima della guida in stato di ebbrezza, esempio che faccio sempre per spiegare in termini concreti, perché sono una casalinga prestata alla magistratura. Il processo per guida in stato di ebbrezza viene finito in due mesi, siamo di un'efficienza straordinaria a Milano, con condanna e quasi sempre con

applicazione di patteggiamento; ma qual è lo strumento eccezionale della legge del 2010, una legge straordinaria, piccola, a costo zero per lo Stato, che è stata di un'efficacia sbalorditiva? Primo: confischi la macchina, che tu puoi ad esempio consegnare alle forze dell'ordine e riutilizzare per scopi dello Stato.

Sospendi la patente e dai uno o due anni per pensarci alla persona che ha fatto sciocchezze. Intanto hai un livello di prevenzione specifica e immediata, perché quantomeno quello, se ha l'abitudine di alzare il gomito, per un anno o due anni certamente non guiderà la macchina.

L'introduzione dei lavori di pubblica utilità sostitutivi alla pena fa sì che prima di tutto tu non vada a intasare le carceri, ma soprattutto sui giovani ha avuto un affetto straordinario, perché ragazzi senza arte né parte che si facevano la bevutona serale e poi si mettevano in macchina, adesso si ritrovano non soltanto con una pena irrogata molto velocemente, ma anche sostituita da un'attività che, forse per la prima volta nella vita, li mette di fronte al fatto che esistono realtà differenti, più sofferenti e bisognose di quelle che loro hanno vissuto.

Questo esempio, che non c'entra niente con la contraffazione, mi induce ad auspicare in base alla mia esperienza l'adozione di forme alternative di intervento, che prevedano non soltanto la sanzione penale punitiva, ma altre forme di sanzione.

Chiedeva giustamente il Presidente Catania perché per esempio non intervenire sui mezzi che legittimano il commercio? Queste centinaia di negozi di cinesi hanno necessità di avere una licenza e allora perché non intervenire sul piano amministrativo? Se vengo e ti sequestro metà del negozio perché è merce contraffatta, per quale motivo tu devi continuare ad avere la tua licenza di esercizio? Questo esempio equivale a una sorta di interdizione a una professione, potrebbe essere una misura consequenziale specifica.

Abbiamo visto utilizzare per determinate fattispecie di reati le confische per equivalente, che sono un buon deterrente, perché, se tocchi la gente nel portafoglio, c'è una maggiore attenzione.

Sono diventati furbi, in dogana a Linate ogni tanto ci sono sequestri giganteschi di merce contraffatta e poi scopri che l'imballo è unico, ma suddiviso in piccoli lotti, ciascuno indirizzato a un soggetto sempre extracomunitario, sempre impossibile da trovare perché all'indirizzo non corrisponde mai un destinatario reale, di cui hai soltanto un numero di telefono che però non riesci a seguire per ovvi motivi.

Intervenire a livello doganale colpendo i destinatari direttamente attraverso provvedimenti amministrativi. Sono soggetti extracomunitari, quindi soggetti con un livello di precarietà maggiore sul nostro territorio. I livelli di intervento che non siano la sanzione penale sono questi.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottoressa, anche a nome dei colleghi, per la sua replica molto utile e concreta.

Anticipo ai colleghi che chiederò telefonicamente conto alla dottoressa dell'evoluzione del tema sulla non punibilità e tenuità del fatto, senza costringerla a tornare a Roma solo per questo. È molto interessante vedere che vita prenda questa nuova normativa sulla tenuità del fatto in una procura e un tribunale importanti come quello di Milano.

Nel ringraziare la nostra ospite, dichiaro conclusa l'audizione e dispongo che la documentazione presentata sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. RENZO DICKMANN

Licenziato per la stampa
il 14 gennaio 2016.

PAGINA BIANCA

Allegati: Documentazione presentata dal Sostituto procuratore.

ALLEGATO 1

N. 24416/13 Reg. Gen. notizie di reato - mod. 21



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano

RICHIESTA DI SEQUESTRO PREVENTIVO

artt. 321 e segg. c.p.p.

AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

IL PUBBLICO MINISTERO

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

1 - ... *Omissis* ...

2 - ... *Omissis* ...

3 - ... *Omissis* ...

4 - ... *Omissis* ...

tutti per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. - 110 C.P. e 171^{ter} co. 2 lettera a)*bis* L. 22 aprile 1941
n. 633 accertato a Milano il 2 aprile 2013

5 - ... *Omissis* ...



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 2

6 - ... *Omissis* ...

entrambi per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. - 110 C.P. e 171^{ter} co. 2 lettera a)^{bis} L. 22 aprile 1941 n. 633 accertato a Milano il 2 aprile 2013

7 - ... *Omissis* ...8 - ... *Omissis* ...9 - ... *Omissis* ...

tutti per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. - 110 C.P. e 171^{ter} co. 2 lettera a)^{bis} L. 22 aprile 1941 n. 633 accertato a Milano il 2 aprile 2013

PREMESSO

con l'annotazione di polizia giudiziaria trasmessa con nota del 22 gennaio 2013 (che qui si intende integralmente richiamata unitamente agli atti ad essa allegati) la Guardia di Finanza del Comando Nucleo P.T. di Milano - ha comunicato l'esito di indagini tese a reprimere attività illecite in violazione della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche, cd. Legge sul "Diritto d'Autore", che producono ingenti danni ai soggetti titolari dei relativi diritti (autori ed editori), alle industrie ed all'Erario. Si fa riferimento, in particolare, ad attività investigative d'iniziativa nel settore della Pirateria Musicale che, con l'evolversi delle capacità tecniche, si avvale, sempre più, dell'utilizzo della rete Internet.

Tramite la rete, infatti, è possibile vendere o mettere a disposizione gratuitamente, in modo illecito, sia programmi (software) non originali che opere cinematografiche, musicali ecc.. Questa attività comporta, da una parte, l'illecito perpetrato da chi rende indebitamente disponibile materiale coperto dal diritto d'autore e, dall'altra, l'illecito perpetrato dall'utente che ne effettua il download senza averne titolo.

Nella pratica, il fenomeno in disamina può assumere diverse forme, quali: siti web che rendono possibile, attraverso download ed upload, lo scambio libero e gratuito di opere protette; reti cosiddette "*peer to peer*" che consentono di scaricare tali opere in violazione del copyright; aste online che offrono software, musica, film ed altro a basso prezzo.

Tutto ciò viene reso possibile a mezzo del cosiddetto *File sharing* di opere tutelate dal Diritto d'Autore.

In tale contesto, la P. G. operante ha orientato parte della propria attività allo studio ed al contrasto delle più varie forme di commercio elettronico abusivo di opere tutelate che hanno permesso di collaborare, in più occasioni, con le varie associazioni di categoria presenti sul territorio nazionale.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 3

Tra queste, la F.P.M. (Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale), nata nel gennaio 1996 su iniziativa dell'I.F.P.I. (International Federation of the Phonographic Industry, organismo internazionale con sede a Londra), la F.I.M.I. (Federazione Industria Musicale Italiana) e la FAPAV (Federazione Antipirateria Audiovisiva), con il preciso obiettivo di combattere il fenomeno della pirateria mediante campagne di sensibilizzazione e attività informative.

Queste ultime, che hanno sede a Milano e Roma, si occupano di monitorare il mercato, identificando i casi di pirateria, segnalandoli alle Forze dell'Ordine ed alla Magistratura, collaborando sul piano tecnico su tutto il territorio nazionale e dando adeguata visibilità alle operazioni anti-pirateria.

L'imput all'indagine *de qua* viene dato proprio da una lettera a firma del Presidente della F.I.M.I. dott. Enzo Mazza inviata alla G. di F. nell'ottobre 2012, a mezzo della quale venivano segnalati siti Internet che diffondono illegalmente opere tutelate dal Diritto d'Autore e, in particolare, i seguenti:

- **uwmovement.com;**
- **burnscene.net;**
- **dendi86download.com;**
- **isohunt.com,**

che consentono di scaricare in modo illecito elevate quantità di opere dell'ingegno tutelate dalla vigente normativa nazionale.

RICOSTRUZIONE TECNICA DEL FENOMENO "FILE SHARING" (PEER TO PEER)

Il *File-sharing* è frutto delle evoluzioni tecnologiche immediatamente successive alla nota "sentenza Napster" dell'anno 2000, con la quale sono stati di fatto resi fuori legge, negli Stati Uniti, i sistemi "centralizzati" con cui gli utilizzatori del web potevano scaricare dal proprio computer i files di opere tutelate dal Diritto d'Autore che il programma elaborato ed utilizzato deteneva in un "server centrale".

Il medesimo "server centrale" consentiva, in effetti, di:

- mettere in comunicazione diretta tutti gli utilizzatori connessi alla rete;
- indicizzare l'integrità delle risorse condivise;
- utilizzare un'unica porta di accesso;
- creare il "profilo" di ciascun utente in base alla tipologia delle utilizzazioni da esso poste in essere.

Una volta che Napster ha cessato di esistere come servizio per lo scambio centralizzato dei files, alcune imprese hanno creato un *software* che consentisse lo scambio di contenuti digitali, senza la necessità di passare attraverso un server centrale.

Sono stati, in tal modo, creati i sistemi *peer to peer* (nodo a nodo), in cui ciascun computer (detto anche "client") possiede un proprio database (cioè i contenuti da veicolare) potendo comunicare direttamente con l'intera comunità degli utenti.

In altri termini, ogni computer ha, ad un tempo, il ruolo di *server* e di *client*, svolgendo un'attività di scambio decentralizzata dei files, senza che esista un sistema di "indicizzazione" delle risorse.

Fra gli esempi tipici di reti *peer to peer*, si indicano, fra le molte, Grokster, Kazaa, ed eDonkey, con la precisazione che le due ultime rappresentano la nuova generazione del settore, dal momento che



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 4

esse hanno ampiamente migliorato la propria capacità di scaricare files estremamente “pesanti”, quali quelli delle opere cinematografiche.

I sistemi *peer to peer* rappresentano il 60% del traffico diurno di informazioni in Internet, percentuale che nel periodo notturno raggiunge punte dell’80 – 90%.

Alcune strutture *peer to peer* (“p2p”), le prime risalenti al 1998, erano definite ad “architettura centralizzata”. Un Server centrale metteva in comunicazione diretta tutti gli utilizzatori connessi.

Il sistema centralizzato è decisamente semplice nella sua struttura e presenta alcuni inconvenienti per l’utente; non offre garanzie di anonimato, in quanto il *Server* centrale riassume tutte le informazioni degli utenti connessi.

Decisamente più evoluto è il sistema “p2p” ad “architettura decentralizzata”. In tali sistemi ogni PC ha un ruolo autonomo all’interno della rete Internet e svolge un puro scambio di informazioni “da punto a punto”.

I sistemi decentralizzati consentono di:

1. scaricare un file da più fonti, eliminando così i problemi di interruzione di connessione fra utenti (*download*);
2. mettere a disposizione i propri files (*upload*) o parti di esso (*hashing*).

Questo sistema identifica automaticamente dei supernodi (PC con connessioni molto veloci) che fungono da server per tutti gli altri utenti.

Tali programmi prevedono una funzione che consente ad altri utenti di ottenere una lista completa dei files contenuti nella cartella di condivisione.

I software dedicati alla gestione degli hub basati sul protocollo Edonkey sono facilmente reperibili, con una ricerca sul web. Questi software girano sia su piattaforme Microsoft che Linux. Di seguito, si riportano i nomi dei più utilizzati:

- Ptokax - Sito ufficiale: <http://ptokax.times.lv/>;
- Ynhub - Sito ufficiale: <http://www.yhubita.com/>;
- Verlihub - Sito ufficiale: <http://verlihub.sourceforge.net/>;
- Emule - Sito ufficiale: <http://www.emule.com/>;
- Edonkey - Sito ufficiale: <http://edonkey.com/>.

Ci si chiede come debbano qualificarsi, sotto il profilo penalistico, le condotte cosiddette di *File sharing* concernenti anche opere dell’ingegno protette.

In altri termini, occorre verificare se sia configurabile quale illecito penale il download di tali opere attraverso la condivisione di files fra più persone mediante la rete internet.

L’ “utilizzo” (cioè la riproduzione, la diffusione, la vendita, ecc.) di un’opera dell’ingegno è ovviamente soggetta al consenso del titolare dei diritti sull’opera medesima: ogni utilizzazione effettuata in mancanza di tale consenso costituisce illecito.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 5

Occorre domandarsi se la messa a disposizione su Internet, da un lato, e il corrispondente comportamento di colui che scarica attraverso la rete tali opere, dall'altro lato, siano condotte rilevanti anche sotto il profilo penale.

La preliminare analisi dei siti web oggetto di segnalazione ha consentito di verificare che gli stessi forniscono, agli utenti interessati a scaricare opere coperte dal Diritto d'Autore, specifici *link* che reindirizzano il citato utente a siti esteri sui quali sono materialmente disponibili i files delle citate opere.

Esaminando la peculiare normativa di settore, può pacificamente affermarsi che mettere a disposizione del pubblico opere tutelate dal Diritto d'Autore costituisce sempre un illecito.

In via preliminare, va operata una distinzione tra colui che scarica esclusivamente opere tutelate per uso personale in modo illecito (c.d. downloader), il quale potrebbe essere soggetto ad una sanzione amministrativa, prevista dall'art. 174-ter¹ della Legge 22 aprile 1941 n. 633, da chi invece illecitamente mette nella disponibilità di altri un'opera tutelata dal Diritto d'Autore (c.d. uploader), comportamento che può integrare il reato previsto dall'art. 171-ter, comma 2 lettera a-bis)² o, in subordine, dall'art. 171, comma 1 lettera a-bis)³ della richiamata normativa, a seconda che sia perpetrato, o meno, con scopo di lucro.

Analizzando la posizione degli uploaders, viene anzitutto in considerazione la violazione del comma 2, lettera a-bis) dell'art. 171-ter, ove si punisce con la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro 2.582 ad Euro 15.493 l'abusiva comunicazione al pubblico di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere ed a fini di lucro.

Le questioni da valutare con attenzione, al fine di verificare l'integrazione del reato in esame, sono quindi:

- se le condotte esaminate perfezionino l'ipotesi di comunicazione al pubblico di opere tutelate o parti di esse mediante l'immissione in un sistema di reti;
- se sussista il fine di lucro, profilo soggettivo necessario alla fattispecie di reato considerata.

La nozione di "lucro" potrebbe quindi porsi in rapporto di specie rispetto alla generale nozione di "profitto". Mentre, infatti, per "profitto" si intende una qualsiasi utilità o beneficio di ordine non necessariamente patrimoniale⁴, il "lucro" si connota per il suo carattere di patrimonialità.

E' evidente che un atto abusivo di immissione in rete con contestuale riproduzione di opere tutelate e messa a disposizione del pubblico di opere dell'ingegno on-line rappresenta un pericolo grave ed irreparabile per i titolari dei diritti, ponendo i soggetti che se ne avvalgono – qualora, a loro volta, mettessero a disposizione del pubblico ulteriori opere, immettendole in rete illegittimamente – di

¹ Il quale prevede, al comma 1, che "Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale".

² Il quale prevede che "Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter è punito con la multa da 52 Euro a 2.066 Euro chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa".

³ Il quale prevede che: "E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.582 Euro a 15.493 Euro chiunque: a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa".

⁴ Cfr., sulla nozione di profitto nel sistema penale, Cass. pen., 12 febbraio 1985, Bazzani.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 6

fronte ad un “profitto”, cioè ad un risparmio di spesa dato dal mancato riconoscimento del benché minimo prezzo per tale atto.

Se ciò appare un punto fermo della *quaestio*, si discute se anche la mancata spesa, che si sarebbe dovuta affrontare, ove si fosse acquistata l’opera musicale, rientri nella nozione di “lucro”, oltre ovviamente all’accrescimento immediato della propria sfera patrimoniale.

Accanto a sentenze che negano semplicemente una tale eventualità⁵, si rinvengono pronunce assai più articolate, le quali invece ritengono che la questione vada risolta caso per caso e che dall’esame del singolo caso concreto non possa escludersi in radice che la mancata spesa possa costituire “lucro”⁶.

Nel caso di specie, non si può non rilevare che tutti i soggetti coinvolti nell’abusiva attività di creazione, mantenimento, immissione e scaricamento dei materiali protetti realizzano quanto meno un risparmio di spesa, in quanto evitano di incorrere nei costi relativi all’acquisto dei medesimi materiali.

Ma vi è di più. In situazioni del tipo di quelle qui considerate, è d’obbligo rilevare che il sito in parola pone a disposizione collegamenti con veri e propri archivi composti da migliaia di brani musicali, opere cinematografiche e di altro genere, creando di fatto un canale di scambio che presenta tutte le caratteristiche proprie dei leciti canali commerciali (nei confronti dei quali si pone come competitivo, in modo talora addirittura vincente) e tale da frustrare l’interesse protetto dalla specifica norma.

In questi casi, le condotte di messa a disposizione delle opere protette sono poste in essere al fine di conseguire un vero e proprio accrescimento patrimoniale, ancorché non monetario (realizzandosi di fatto un contratto di permuta, a prestazioni corrispettive)⁷.

Il requisito relativo all’ “uso non personale” appare certamente integrato nel caso in esame; sebbene infatti non siano state rintracciate pronunce espressamente concernenti l’interpretazione di tale locuzione con riguardo all’art. 171-ter, le osservazioni svolte dalla dottrina e le applicazioni della giurisprudenza di merito in ordine alla nozione di “uso personale” di cui all’art. 68 L. 633/1941 rendono chiaro che l’interpretazione di tale concetto non possa estendersi al punto da comprendervi usi che mai potrebbero conciliarsi con utilizzazioni di fatto lesive dell’interesse tutelato. Ciò, invece, si verifica nel caso in esame.

A ciò si deve aggiungere che l’attuazione in Italia della Direttiva 2001/29/CE sul Diritto d’autore nella società dell’informazione ha definitivamente chiarito che la riproduzione privata è consentita solo con riferimento ad opere musicali e audiovisive (restando invece vietata la riproduzione delle altre opere, come ad esempio il software); ed è inoltre consentita solo se effettuata da una persona fisica, per scopo esclusivamente personale, senza fini di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche eventualmente applicate a protezione dell’opera (giova sottolineare che tramite i siti in parola si possono scaricare film attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche e non ancora in commercio).

⁵ Così, ad es., Pretura di Cagliari, 26 novembre 1996 (dep. 3 dicembre 1996): “il lucro costituisce solo ed esclusivamente l’accrescimento positivo del patrimonio; il profitto anche la solo non diminuzione dello stesso”.

⁶ Così Trib. Torino, 20 aprile 2000 (dep. 5 maggio 2000), secondo il quale non sussiste un criterio ermeneutico di natura generale in base al quale “nel nostro ordinamento lo scopo di lucro sia identificabile sicuramente con la sola locupletazione immediata e non anche con il profitto ritraibile con un risparmio di costi”.

⁷ Cfr., sull’interpretazione del concetto di lucro in relazione alle condotte che si inseriscono in una sostanziale permuta, Trib. Torino, 8 aprile 2002, Rizzi + 1 c. Fapav e SIAE.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 7

L'espresso riferimento alla natura **esclusivamente personale** dell'uso ed, inoltre, l'esclusione che la riproduzione possa avere fini **anche indirettamente commerciali**, evidenziano chiaramente che non rientrano nella nozione di riproduzione privata lecita le condotte qui esaminate, ove la riproduzione dell'opera è finalizzata alla messa a disposizione della medesima a favore di un pubblico, di fatto, indifferenziato.

Verosimilmente tali due requisiti andrebbero apprezzati alla luce di una corretta delimitazione inerente alla concreta modalità della condotta ascrivibile al soggetto che pone a disposizione i files riproducenti le opere tutelate.

In altri termini: è ben difficile (ed è del tutto stravagante sotto un profilo logico) che un soggetto "metta a disposizione" diverse migliaia di files di specie senza che da ciò derivi alcun tipo di lucro, se non altro indiretto.

Basti poi considerare che sui siti in parola sono presenti banner pubblicitari la cui gestione lascia presupporre un contenuto patrimoniale. Cliccando sui citati banner, infatti, il gestore del sito percepisce un compenso regolamentato da un vero e proprio contratto di pubblicità.

In seguito alle modifiche apportate dalla L. 21 maggio 2004 n. 128 ("Legge Urbani") è possibile trarre alcune conclusioni circa l'ambito di applicazione delle nuove norme, inserite nel corpus della Legge sul Diritto d'Autore.

Anzitutto, l'art. 171-ter, comma 2, lettera a-bis) ha introdotto una precisa fattispecie, "*immissione in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere (di) un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa*". La condotta è vietata se avviene abusivamente, in violazione dell'art. 16 L. 633/1941, e "*per scopo di lucro*".

Non rientrerebbero quindi, nella disciplina di questa specifica norma, i casi di semplice "scaricamento" (*downloading*) di opere dalla rete, sanzionate dall'art. 174-ter, ma solo i casi di messa a disposizione del pubblico dei files protetti, per attuarne lo scambio.

Per concludere, si deve aggiungere che l'art. 171 della L. 22 aprile 1941, n. 633, comma 1 lett. a-bis (introdotta dall'art. 3 D.L. 31 gennaio 2005 n. 7) punisce chiunque "*mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa*".

Tale ipotesi criminosa sembra ricalcare precisamente la condotta di chi (cd. **uploader**) "condivide" in rete files musicali protetti, rendendo i medesimi potenzialmente accessibili a tutti gli utenti della rete.

L'art. 171 precisa che tale condotta può essere commessa "*a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma*": non è richiesto (ai fini della configurazione dell'illecito penale) alcun fine di lucro, di profitto o anche solo di vantaggio, né assume alcuna rilevanza esimente la circostanza che il fatto sia commesso per uso personale.

Posto pertanto che ai gestori dei siti si può senza ombra di dubbio contestare l'art. 171-ter, 2 comma, lettera a -bis) della Legge 633/1941, in considerazione del lucro derivante quantomeno dai banner pubblicitari oltre che per le considerazioni sopra fatte, tenuto conto altresì del fatto che non solo i citati gestori dei siti hanno "uploadato" opere protette sui citati siti esteri, ma che possono farlo anche le eventuali terze persone iscritte al sito, a parere degli scriventi anche in capo a colui che immette sui siti esteri, per il tramite dei siti in questione, opere tutelate dal diritto d'autore, potrebbe ritenersi che sussistano responsabilità quantomeno ai sensi dell'art. 171, comma 1, lettera a -bis), della Legge 633/1941.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 8

In merito, ancora, alla messa a disposizione del pubblico mediante “*immissione in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere (di) un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa*”, giova in questa sede richiamare la sentenza nr. 752/2006 della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale.

La Suprema Corte, dando per scontata la responsabilità di coloro che hanno immesso sui siti esteri le opere tutelate, afferma che dare la disponibilità tramite link di scaricare direttamente le citate opere comporta “*...come conseguenza che, in base alle generali norme sul concorso nel reato, gli indagati, pur non avendo compiuto l’azione tipica, hanno posto in essere una condotta consapevole avente efficienza causale sulla lesione del bene tutelato. E’ appena il caso di ricordare come l’attività costitutiva del concorso può essere individuata in qualsiasi comportamento che fornisca un apprezzabile contributo alla ideazione, organizzazione ed esecuzione del reato; non è necessario un previo accordo diretto alla causazione dell’evento, ben potendo il concorso esplicarsi in una condotta estemporanea, sopravvenuta a sostegno dell’azione di terzi anche alla insaputa degli altri agenti...*”.

Sostiene, altresì, la Suprema Corte che, in quel caso (ma è vero anche nella situazione trattata in questa sede), “**è innegabile che gli attuali indagati hanno agevolato, attraverso un sistema di guida on line, la connessione e facilitato la sincronizzazione con l’evento sportivo; senza l’attività degli indagati, non ci sarebbe stata, o si sarebbe verificata in misura minore, la diffusione delle opere tutelate**”. Nel caso da noi esaminato, i gestori dei siti in parola, a differenza dei soggetti indagati nel procedimento trattato dalla Suprema Corte, non hanno solo messo a disposizione i link attraverso cui raggiungere una determinata opera, ma prima l’hanno immessa su un sito estero, poi ne hanno diffuso i link per consentire ad altri di scaricarla.

Per completare la disamina normativa e giurisprudenziale relativa allo specifico contesto, con particolare riferimento ai siti web attraverso i quali è possibile accedere illecitamente a contenuti coperti dal diritto d’autore, occorre richiamare il contenuto della sentenza Cass. n. 49437 del 23 dicembre 2009 (c.d. sentenza “The Pirate bay”, dal nome del noto sito web svedese dedito all’illecita diffusione di materiale coperto dal copyright, oggetto di inibizione all’accesso disposta dall’Autorità Giudiziaria Italiana) attraverso cui la Suprema Corte:

- ha precisato che è possibile sottoporre a sequestro preventivo un sito web, pur trattandosi, infatti, di una *res* immateriale; su di esso può essere applicata la misura ablativa in quanto la finalità della custodia cautelare – come si ricava dalla Relazione al progetto preliminare del codice di rito – è quella di inibire un’attività che richiede la disponibilità della cosa;
- ha ribadito che anche se la partecipazione alla condotta illecita è stata posta in essere all’estero, non viene meno la giurisdizione del giudice nazionale laddove una parte della condotta comune abbia avuto luogo in Italia; in altre parole, la tecnologia *peer-to-peer* decentra sì l’uploading (la diffusione in rete dell’opera), ma non ha anche l’effetto, per così dire, di decentrare l’illegalità della diffusione dell’opera coperta dal diritto d’autore senza averne diritto.

Rimane, comunque, un apporto del centro (ossia del titolare del sito web) a ciò che fa la periferia (gli utenti del servizio informatico che, utilizzando quanto reso disponibile nei siti web, scaricano l’opera protetta dal diritto d’autore), apporto che, nel nostro ordinamento giuridico, consente l’imputazione a titolo di concorso nel reato previsto dal citato art. 171-ter, comma 2, lettera a)bis, della Legge 633/1941.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 9

In seguito alla ricezione dell'esposto presentato dal Dott. Enzo Mazza, sono state acquisite informazioni in merito ai siti indicati nella missiva, al fine di rintracciare eventuali indizi di violazioni aventi carattere penale.

Da un primo riscontro, la P. G. ha appurato che i siti in questione consentono il download illecito di opere tutelate e, in data 26.10.2012, si è proceduto alla nomina, quali ausiliari di p.g. di ... *omissis* ..., appartenente alla F.P.M. di Milano e ... *omissis* ... appartenente alla FAPAV.

Ad essi è stato richiesto, in base alle rispettive competenze, di eseguire:

- rilievi e documentare con appositi screenshot, il funzionamento tecnico della struttura, con particolare riferimento alla relativa divulgazione delle opere tutelate dal diritto d'autore;
- l'identificazione delle tipologie di opere proposte e/o disponibili per il download;
- l'identificazione dell'hosting e gli intestatari dei predetti domini,

redigendo apposita relazione tecnica, avendo cura di evidenziare gli strumenti, i software ed i collegamenti utilizzati per tali monitoraggi.

In data 04.12.2012 e 08.01.2013 gli ausiliari di p.g. sopra menzionati consegnavano *brevi manu* apposita relazione tecnica (allegato 5 all'annotazione di P. G.) descrittiva degli approfondimenti eseguiti, da cui scaturivano i seguenti elementi, di seguito schematicamente riportati.

ISOHUNT

Isohunt.com (IH) è un sito che indicizza e rende fruibili contenuti, riconducibili per la maggior parte a prodotti tutelati dal Diritto d'Autore, sotto forma di file torrent avvalendosi della tecnologia/protocollo di filesharing BitTorrent allo scopo di permettere il download di tali prodotti.

Presenta un motore di ricerca interno che consente di reperire quanto desiderato mediante l'inserimento di parole chiave. Può essere utilizzato da qualsiasi utente Internet con il semplice utilizzo di un browser. Il download del materiale proposto viene effettuato con un qualsiasi client bittorrent liberamente distribuito in rete. Difatti può essere paragonato ad un database online i cui record sono rappresentati dai file con estensione ".torrent".

Le tipologie dei contenuti disponibili sul sito Isohunt, elencate nella homepage e nelle sezioni *releases* e *BitTorrent* accessibili dalla barra dei menu, prevedono alla data di rilevazione, indicata nella prefata relazione tecnica, prodotti del tipo:

- **Video/Movies**: film in formato cinema, dvd, bluray, rip, ecc. per un totale di **54756** opere;
- **TV**: programmi e serie televisive in formato dvd, bluray, rip, ecc. per un totale di **18092** opere;
- **Audio**: brani musicali, singoli e album in formato mp3, flac, zip, ecc. per un totale di **32576** opere;
- **Music Video**: brani musicali, album, concerti in formato dvd, bluray, rip, ecc. per un totale di **2748** opere;
- **Games**: videogiochi pc, console (playstation, xbox, nintendo), android, ecc. per un totale di **13187** opere;
- **Apps**: software pc, ecc. per un totale di **13353** opere;
- **Pictures**: immagini, sfondi pc, ecc. per un totale di **1623** opere;
- **Anime**: cartoni animati, ecc. per un totale di **4435** opere;
- **Comics**: fumetti per un totale di **1662** opere;
- **Books**: libri, editoria, ecc. per un totale di **5501** opere.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 10

Tali contenuti rappresentano, nella quasi totalità dei casi, opere tutelate dal diritto d'autore e costituiscono una parte del totale delle indicizzazioni presenti sul sito. Il download delle opere avviene mediante il file torrent associato attraverso la tecnologia bittorrent. Inoltre, come si evince dalle statistiche riportate sul sito stesso, in data 26 novembre 2012, risultano indicizzati 11.048.207 file torrent.

IH permette l'upload di file torrent e relativo contenuto/opera associato/a solo ai propri utenti iscritti, attraverso la sezione *releases* in seguito a procedura di log-in⁸.

Le statistiche relative agli utenti, presenti nella barra laterale *Stats*, riportano al momento un totale di 2.023.650 membri registrati quindi potenziali uploader.

In base alle regole riportate dai moderatori non è possibile inserire contenuti già presenti, ciò comporta la singolarità di ciascun elemento caricato.

Il sito IH, pur essendo basato principalmente sulla tecnologia BitTorrent, offre comunque ulteriori metodi di condivisione del tipo Peer to Peer, permettendo così il download di opere anche attraverso protocolli differenti quali ed2k, sig2dat, magnet.

Il sito in oggetto risulta essere localizzato in Canada, presso il service provider di proprietà "Isohunt Web Technologies, Inc."

Lo stesso è raggiungibile agli indirizzi IP **208.95.173.130**⁹ e **208.95.172.140**, dispone di un *range* d'indirizzi internet validi che vanno dal 208.95.172.0 al 208.95.175.255. Nei mesi precedenti il dominio utilizzava l'indirizzo IP **208.95.172.130**.

Da rilevare, inoltre, che il dominio isohunt.com risulta raggiungibile tramite redirect attraverso i seguenti domini:

- verified-p2p-links.com;
- bthub.com;
- drmisnotforsale.com;
- ed2k-it.com;
- isohunt.hk.

Isohunt si avvale di due canali di comunicazione sociale per aggiornare i propri visitatori circa le ultime novità e comunicazioni varie. Questi canali ufficiali sono raggiungibili direttamente dalla home del sito:

- Facebook: <http://www.facebook.com/isoHunt>
- Twitter: <https://twitter.com/isohunt>

Il sito è stato creato, oltre che per diffondere illegalmente opere tutelate dal diritto d'autore, soprattutto per scopo di lucro, ove il lucro è testimoniato dalle diverse forme pubblicitarie rese disponibili nelle varie pagine.

⁸ Termine inglese per indicare la procedura di accesso ad un sistema informatico o ad un'applicazione informatica tramite l'inserimento di username e password.

⁹ Rilevazione effettuata in data 19/11/2012 ore 15.00 circa, mediante esecuzione del comando NSLOOKUP.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 11

Si tratta, per la maggior parte, di banner pubblicitari così come pop-up che appaiono durante la fruizione dei vari contenuti. Le forme di remunerazione si distinguono in pay-per-click e pay-per-view, a seconda degli accordi e programmi di affiliazione sottoscritti.

Da sottolineare che la remunerazione risulta essere proporzionale al bacino di utenza che il sito è in grado di attrarre. Ne deriva, pertanto, il costante aggiornamento dei contenuti diffusi e l'opera di visualizzazione delle informazioni mediante i social network sopra descritti.

Secondo alcune stime fornite da *clearwebstats.com*, Isohunt percepisce circa 32.000 \$ al giorno grazie alle forme di pubblicità ivi contenute.

UWMOVEMENT

Uwmovement.com (UWM) è un sito web di tipo dinamico, strutturato sotto forma di forum¹⁰, orientato alla diffusione di opere di varia natura come film, serie televisive, brani e video musicali, videogiochi, riviste, giornali, libri, software per elaboratore ecc., tutelate dalla vigente normativa sul Diritto d'Autore. Queste opere, debitamente caricate su server di hosting c.d. cyberlocker quali *easybytez.com*, *rapidgator.net*, *netload.in*, *ddlstorage.com*, ecc., sono diffuse tramite il download diretto attraverso la messa a disposizione di link, ossia collegamenti ipertestuali, pubblicati all'interno di apposite sezioni del sito.

Il sito è strutturato in macro sezioni così suddivise:

- **logo, pannello utente** – permette la registrazione e l'accesso al sito attraverso log-in¹¹;
- **ultime novità** – visualizza le ultime discussioni inserite dagli utenti registrati;
- **informazioni generali** – contiene info, novità e procedure circa l'attività del sito e discussioni di vario genere;
- **prodotti/contenuti** – elenca le categorie di opere presenti sotto forma di discussioni;
- **statistiche** – riporta le statistiche in tempo reale circa il numero di utenti, messaggi e discussioni presenti sul sito.

Nella relazione tecnica, l'ausiliario di p.g. inserisce un elenco delle categorie più rilevanti individuate e, per ciascuna di esse, il numero di discussioni, presumibilmente opere, presenti in data 30/11/12 (dato indicativo, in costante aggiornamento):

- **Applicazioni – Applications:** costituita da software per piattaforma pc. Totale delle discussioni (opere): n. **66.542**;
- **Giochi – Games:** costituita da software videoludico per piattaforme hardware XBOX 360, PSP, PS2, NDS, PC, WII, PS3 e 3DS. Totale delle discussioni (opere): n. **13.192**;
- **Film – Movies:** costituita da opere cinematografiche nei formati DVDR, Blu-ray, rip¹², ecc.. Totale delle discussioni (opere): n. **42.344**;
- **Serie TV – TV Series:** costituita da serie televisive e documentari nei formati DVDR, Blu-ray, rip, ecc.. Totale delle discussioni (opere): n. **3.670**;

¹⁰ La piattaforma software utilizzata per la gestione strutturale del forum è *phpBB Social Network*, una versione modificata della soluzione software *phpBB*, orientata al mondo del *social networking*. Tale piattaforma può essere intesa come template/modello, scritto in codice *PHP* e operante attraverso il database *MySQL* – sistema per la gestione di basi di dati relazionali (RDBMS) – che permette di creare e gestire un sito web di tipo forum.

¹¹ Termine inglese che indica la procedura di accesso ad un sistema informatico o ad un'applicazione informatica tramite l'inserimento di username e password.

¹² In informatica, con "rip" dall'inglese "ripping", si intende il trasferimento di un contenuto, solitamente audio e/o video, da un supporto ad un altro, spesso utilizzando una codifica e/o un formato di compressione diverso dall'originale.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 12

- **Musica – Music:** costituita da brani e video musicali nei formati mp3, flac, zip, ecc.. Totale delle discussioni (opere): n. **27.748**;
- **Libri – eBooks:** costituita da libri, riviste, quotidiani nei formati mp3, pdf, ecc.. Totale delle discussioni (opere): n. **17.118**;
- **Cartoni – Anime:** costituita da cartoni animati nei formati DVDR, Blu-ray, rip, ecc.. Totale delle discussioni (opere): n. **975**.

In data 30.11.2012, secondo le statistiche riportate nella homepage alla macro sezione “statistiche”, risultano iscritti al sito n. 34.804 utenti. Tali utenti costituiscono solo una parte del bacino complessivo di utenze in quanto, pur essendo questi ultimi gli unici abilitati ad effettuare l’upload di opere, la navigazione all’interno è libera.

Per usufruire dei contenuti/prodotti presenti nei vari post o discussioni del sito e come essi rappresentino opere tutelate dal Diritto d’Autore, si rimanda alla descrizione tecnica di cui alla relazione informatica ove viene proposto un esempio di download di un prodotto presente nella sezione “Blu-Ray” della categoria “Film-Movies”.

Il sito UWM risulta essere localizzato in Inghilterra presso l’hosting provider “**Knowsrv Ltd**” e raggiungibile all’indirizzo IP **194.145.208.193**¹³.

Secondo alcune stime fornite da *clearwebstats.com*, *uwmovement* percepisce circa 190,00\$ al giorno.

Allo scopo di identificare la società che gestisce la pubblicazione dei Banner e il codice di affiliazione tra queste società e il sito, l’ausiliario di p.g. ha provveduto ad eseguire l’analisi delle pagine in formato html. L’esito di tale attività ha permesso di riscontrare i seguenti dati:

- **società fornitrici dei Banner:** Doubleclick e GoogleAdSense, facenti parte entrambe del gruppo Google;
- **Codice Affiliazione:** `google_ad_client = "ca-pub-9624760446507137"`.

DENDI86DOWNLOAD

Il sito **dendi86download.com** offre ai propri utenti la possibilità di usufruire di link dai quali poter effettuare il download di un numero molto vasto di prodotti cinematografici, musicali, editoriali, videogiochi, serie TV, eventi sportivi, applicazioni per PC e smartphone. Il sito si presenta come un blog¹⁴ interamente dedicato alla catalogazione e indicizzazione di link generati attraverso l’uso dei server cyberlocker.

Gli aggiornamenti avvengono quotidianamente con l’inserimento di nuovi titoli da parte dell’amministratore; i contenuti così proposti sono fruibili gratuitamente. È prevista anche una registrazione al sito, attraverso la scelta di una username e l’immissione di un indirizzo e-mail.

Nella home page del sito è presente il link che rimanda ad una pagina denominata “*Disclaimer*”¹⁵ con cui l’amministratore dichiara di non essere responsabile dell’utilizzo, da parte degli utenti, dei contenuti presenti su D86D.

¹³ Rilevazione effettuata in data 28/11/2012 ore 18.00 circa, mediante esecuzione del comando NSLOOKUP.

¹⁴ Nel gergo di Internet, un blog è un particolare tipo di sito web in cui i contenuti vengono visualizzati in forma cronologica. In genere un blog è gestito da uno o più blogger che pubblicano, più o meno periodicamente, contenuti multimediali, in forma testuale o in forma di post.

¹⁵ <http://www.dendi86download.com/2011/10/disclaimer.html/>



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 13

Tale *disclaimer* appare come un maldestro tentativo da parte dei gestori del sito di cautelarsi, essendo gli stessi consapevoli del fatto che tramite il loro sito è possibile visionare opere tutelate, mettendo in risalto tutta una serie di precisazioni che sono assolutamente non veritiere allo scopo di sottrarsi a responsabilità fin da principio, sostenendo che “*tutto lo staff si è impegnato di informare gli utenti sulle leggi vigenti, non può essere ritenuto responsabile*”.

L'ausiliario di p.g., all'interno della relazione tecnica, rappresenta che alla data del 26 novembre 2012 sul sito sono presenti le seguenti opere:

- n. **198** contenuti di animazione;
 - n. **470** contenuti documentaristici;
 - n. **4.258** contenuti editoriali (ebook);
 - n. **4372** contenuti audiovisivi (film);
 - n. **578** contenuti di videogiochi;
 - n. **746** contenuti musicali;
 - n. **104** contenuti di applicazioni per smartphone;
 - n. **353** contenuti software per personal computer;
 - n. **92** contenuti di eventi sportivi;
 - n. **60** contenuti televisivi (programmi e serie TV),
- per un totale di n. **11.231** opere condivise.

Il sito D86D risulta essere localizzato in USA presso il service provider “**Cloudflare Inc.**” e raggiungibile all'indirizzo IP **173.245.60.148**¹⁶. Si precisa, inoltre, che il servizio offerto da CloudFlare permette di assegnare un indirizzo IP dinamico mediante logiche di routing ed è pertanto soggetto a continui cambiamenti.

Difatti tale servizio non si propone come “hosting provider”, ma semplicemente come CDN¹⁷ (Content Delivery Network) sul quale non è ospitato fisicamente il sito, gestendone solo il reindirizzamento del nome a dominio a seconda delle visite.

I dati ricavati dalla registrazione del dominio dendi86download.com, nello specifico utilizzando il servizio on-line *domaintools.com*, non lasciano trasparire riferimenti riconducibili a persone fisiche. Il dominio risulta essere registrato mediante un servizio proxy che garantisce l'anonimato dell'amministratore.

Nella sezione “Contattaci” accessibile dal menu, è presente l'indirizzo email staff.dendi86@googlemail.com.

Tale indirizzo è gestito dalla società Google, che non può escludersi possa disporre di informazioni utili all'identificazione del registrante.

Inoltre, al fine di identificare gli amministratori, effettuando la registrazione al sito D86D si riceve una email di conferma, consultando l'intestazione della quale è possibile rilevare il nome del server e l'indirizzo IP di provenienza:

- Server: mail.dendi86download.com
- Indirizzo IP: 188.165.251.142

¹⁶ Rilevazione effettuata in data 17/11/2012 ore 12.00 circa, mediante esecuzione del comando NSLOOKUP.

¹⁷ Rif. <http://www.cloudflare.com/features-cdn>



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 14

Attraverso il servizio online www.domaintools.com è stato possibile rilevare che il server [mail.dendi86download.com](mailto:dendi86download.com) associato all'indirizzo IP 188.165.251.142 è gestito dalla OVH S.a.s..

Come gli altri siti indicati precedentemente, il dominio dendi86download.com è stato creato allo scopo di lucro. Infatti, pur essendo privo di banner pubblicitari, il lucro potrebbe derivare dalle attivazioni di account premium “DDLStorage”, sponsorizzate sulla homepage stessa e dai Cyberlocker utilizzati per l'upload/download di opere.

Il sito si avvale dello strumento di comunicazione sociale “Facebook” per aggiornare i propri visitatori circa le ultime novità e prodotti disponibili.

Di seguito viene riportato l'url, presente nella home page di D86D, dal quale è possibile raggiungere il canale ufficiale:

- Facebook: <http://www.facebook.com/pages/dendi86download/129341983834942>.

LASCENA.NET (già Burnscene.net)

In data 07 gennaio 2013 il sito **burnscene.net** ha effettuato il cambio del nome di dominio, acquisendo la nuova identità di **lascena.net** sul nuovo indirizzo IP **176.56.225.16..**

Il sito in questione, così come dettagliatamente descritto nella Relazione tecnica, è attivo da diverso tempo, ma negli anni ha effettuato diversi mutamenti del nome di dominio. Infatti, prima di chiamarsi burnscene.net, il sito ha avuto sicuramente il seguente nome:

- news-scene.net.

La correlazione tra lascena.net e news-scene.net è riscontrabile al seguente indirizzo <http://www.lascena.net/index.php?app=core&module=help>, dove nella sezione denominata “*Aiuto discussione: Registrazione Al Forum*” viene indicato come contatto per eventuali problemi di registrazione l'indirizzo e-mail admin@news-scene.net.

Il sito **lascena.net** (LS) offre ai propri utenti la possibilità di usufruire di link dai quali poter effettuare il download di un numero molto vasto di prodotti cinematografici, serie TV, cartoni animati (anime), musica, videogiochi, software (computer e cellulari), ebooks (giornali, quotidiani, riviste).

Il sito si presenta come un blog, tratta argomenti inerenti al mondo della tecnologia. Tra i vari servizi offerti vi è un forum¹⁸, accessibile previa registrazione tramite scelta del proprio nome utente, password privata e comunicazione di una propria e-mail, interamente dedicato alla pubblicazione di “infringing links” generati attraverso l'uso dei server cyberlocker.

Gli aggiornamenti avvengono quotidianamente con l'inserimento di nuovi titoli da parte degli utenti iscritti e i contenuti del sito sono fruibili dopo aver effettuato la registrazione gratuita al sito.

Nel regolamento del forum, consultabile all'indirizzo www.lascena.net/topic/105364-regolamento-baretto/?hl=%2Bregolamento+%2Bforum e pubblicato dall'utente “*Micene*”, vengono presentate direttive da seguire nella community, incluse quelle relative alla pubblicazione degli “*infringing links*”¹⁹, oltre ad un disclaimer ove l'amministratore si solleva da ogni responsabilità rispetto all'uso che gli utenti del sito fanno dei relativi link pubblicati.

Il sito risulta strutturato in due diverse macroaree.

¹⁸Il Forum è uno spazio virtuale di interazione asincrona nel quale più soggetti inseriscono messaggi in relazione alle tematiche proposte. Al contrario della chat, i messaggi permangono nel tempo, quindi il mezzo si presta ad un approfondimento dei temi, oltre che ad uno scambio di idee e opinioni.

¹⁹Collegamento a un contenuto/file non autorizzato dai rispettivi aventi diritto per la distribuzione/diffusione



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 15

La prima è un elemento di tipo statico, presente in ogni singola sotto pagina del sito, costituendo di fatto il menu del sito.

Tale macroarea presenta un header grafico con il logo, il pannello per la registrazione e il log-in, un riquadro per effettuare ricerche attraverso l'inserimento di parole chiave, e sei pulsanti:

- **Home:** rimanda alla home page iniziale del sito;
- **Forum:** rimanda alla visualizzazione della struttura del forum con la possibilità di accedere ai contenuti;
- **Utenti:** rimanda ad una sezione del forum con l'elenco di tutti gli utenti registrati;
- **Guide:** rimanda ad una sezione del forum dove è possibile consultare alcune guide tecniche inerenti a tematiche tecnologiche e informatiche, tra cui anche l'utilizzo dei "cyberlocker";
- **Liste:** al passaggio del mouse si visualizza un sotto-menu che mostra alcune sezioni del forum (Film, Serie TV, Anime, E-Book), passando ancora il mouse sulle sezioni visualizzate viene aperto un ulteriore sotto-menu che mostra le sotto-sezioni della sezione madre, dando la possibilità di accedere a tutti i contenuti appartenenti alla relativa sezione;
- **Shout:** rimanda ad una sezione del forum dove è possibile comunicare in tempo reale con gli altri utenti connessi.

La seconda macroarea rappresenta il contenuto della voce selezionata attraverso i sei pulsanti sopra citati ed è così strutturata:

- Contenuto, notizie relative al mondo della tecnologia;
- Pannello site navigation;
- Ultimi post e novità;
- Pannello delle statistiche degli utenti.

Il pannello Site Navigation ivi presente permette l'accesso diretto a contenuti specifici del sito attraverso tre diversi link:

- **Forums:** rimanda alla visualizzazione della struttura del forum con la possibilità di accedere ai contenuti;
- **Today's Top 20 Posters:** rimanda ad una sezione del forum dove è possibile visualizzare la lista dei 20 utenti più attivi del giorno;
- **Contact staff:** rimanda ad una sezione del forum dove è possibile contattare, tramite l'invio di un messaggio privato, gli amministratori e i moderatori del forum. Gli utenti a cui è possibile inviare il messaggio sono visualizzati in una lista e suddivisi in base al ruolo. I nomi presenti nella lista in data 13 dicembre 2012 sono i seguenti:

Amministratori: Micene;

Moderatori Globali: =TheDoctor= Raziell;

Moderati Forum: Scorpietta, BraveHurt, Dr.Zook, fredrock, ipman, isametal88, Jeghen, kobra82, pensionieuro, tres e zimona.

Nella scheda associata al nome utente "*=TheDoctor=-*", raggiungibile all'indirizzo <http://www.lascena.net/user/52-thedoctor/>, è stato possibile rilevare i seguenti contatti:

- **Canale email MSN -**
- **Canale Youtube - <http://www.youtube.com/user/LetsPlayNintendoITA>**



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 16

Inoltre, collegandosi al canale Youtube rilevato, è stato possibile risalire ad altri contatti:

- **Indirizzo email Gmail - letsplaynintendoita@gmail.com**
- **Pagina Facebook Personale - ... Omissis ...**

La sezione preposta all'attività di file sharing presente sul sito LS risulta occultata alla navigazione anonima. Per accedervi, occorre effettuare la registrazione al sito e solo in seguito ad autenticazione si ha a disposizione il pulsante "Forum" nel menu o il link "Forums" nella sidebar destra, altrimenti celati.

Come la sezione "Forum" anche i link ai "cyberlocker" ivi presenti (nei post pubblicati) sono visualizzabili solo agli utenti che hanno effettuato l'accesso al sito .

Le tipologie dei contenuti disponibili sul sito LS, elencate nella sezione "Forum" accessibile dal menu, prevedono, sotto forma di discussioni (post), prodotti del tipo:

- **Film:** film e documentari in formato cinema, dvd, blu-ray, rip, ecc. per un totale di n. **22.683** opere;
- **Serie TV:** programmi e serie televisive in formato dvd, blu-ray, rip, ecc. per un totale di n. **2.657** opere;
- **Sport:** eventi sportivi in formato dvd, blu-ray, rip, ecc. per totali n. **1.313** opere;
- **Anime:** cartoni animati, ecc. per un totale di n. **795** opere;
- **E-Book:** fumetti, libri, editoria, ecc. per un totale di n. **2.374** opere;
- **Giochi:** videogiochi pc, console (playstation, xbox, nintendo), ecc. per un totale di n. **8.447** opere;
- **Software e Applicazioni:** software pc, iphone, android, ecc. per un totale di n. **6.083** opere;
- **Musica:** brani musicali, singoli, album, concerti in formato dvd, blu-ray, rip, mp3, flac, zip ecc. per un totale di n. **16.241** opere.

Complessivamente, figurano n. **60.593 titoli** di prodotti appartenenti a repertori audiovisivi, musicali, videoludici ed editoria, tutelati dalla normativa sul copyright, fruibili tramite il sito LS. (in data 03 gennaio 2013, alle ore 16,00, il sito contava n. **44.265 utenti registrati**).

Il sito risulta essere localizzato in Olanda presso l'hosting provider "WeservIT" e raggiungibile all'indirizzo IP 176.56.225.14. I dati della registrazione del dominio burnscene.net sono stati accertati utilizzando il servizio on-line *domaintools.com* e non lasciano trasparire riferimenti riconducibili a persone fisiche. Il dominio risulta essere registrato mediante un servizio proxy che garantisce l'anonimato dell'amministratore.

Dall'interrogazione Whois dell'indirizzo IP **176.56.225.14** assegnato al sito **Burnscene**, è stato possibile identificare un ulteriore dominio/sito risiedente sullo stesso IP (*Figure 27 e 28*) ovvero **rapidscene.net**.

Navigando su quest'ultimo sito all'indirizzo *http://rapidscene.net/registratori.html* è stato possibile rilevare l'indirizzo email rossodisera88@gmail.com e tramite il motore di ricerca Google, inserendo come termine "rossodisera88" è stato possibile individuare un canale video all'indirizzo www.youtube.com/user/RoSSodiSeRa88 appartenente all'utente denominato ... *Omissis ...*

Le informazioni del profilo dell'utente, presenti sulla pagina, riportano l'indirizzo di un sito web, kamarinaweb.it, nonché un'indicazione geografica, ... *Omissis ...*



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 17

Con le informazioni acquisite ed utilizzando quelle presenti sul profilo di Youtube è stato possibile risalire anche al profilo Facebook dell'utente, visibile all'indirizzo ... *Omissis* ...

Pertanto, attraverso il servizio online domaintools.com è stato possibile risalire alle seguenti informazioni relativi al registrante del dominio kamarinaweb.it. ...

... *Omissis* ...

... *Omissis* ...

Registrar Organization: Aruba S.p.A.
Name: ARUBA-REG
Web: <http://www.aruba.it>

Pur avendo cambiato nome, la struttura del sito e le modalità di fruizione dei contenuti sono rimaste invariate.

Le novità riguardano l'aspetto lucrativo. Come si nota già dalla nuova homepage, è ora presente un banner pubblicitario.

Inoltre, per poter visualizzare i link ai cyberlocker dai quali effettuare il download delle opere indicizzate, dal sito bisogna seguire una procedura che prevede una serie di passaggi e click su banner pubblicitari.

Questa particolare procedura adottata sfrutta appieno le potenzialità del contratto di affiliazione "pay per click", il quale prevede il pagamento di un corrispettivo (talvolta superiore ad altre forme pubblicitarie) in proporzione ai clic ricevuti.

L'analisi del codice sorgente permette d'identificare in "Google" la società fornitrice del servizio di advertising.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 18

Nello specifico, il servizio Google AdSense presenta il codice di affiliazione: **ca-pub-4297795010459730**.

In relazione a quanto descritto sopra, in merito ai predetti siti, l'ausiliario di p.g. conclude la sua relazione evidenziando quanto di seguito riportato:

- **Isohunt.com:**

si tratta di un sito (cd. tracker-site) per l'approvvigionamento di contenuti tutelati attraverso il protocollo di file sharing denominato *BitTorrent*. Il service provider risulta essere localizzato fisicamente in territorio estero. Tuttavia, si tratta di un sito noto in Italia e divenuto punto di riferimento per gli internauti;

- **Uwmovement.com:**

si presenta sotto forma di forum finalizzato alla catalogazione e indicizzazione di diverse migliaia di prodotti musicali, cinematografici, videoludici, software e editoriali tutelati dalla vigente normativa sul Diritto d'Autore;

il materiale tutelato da copyright viene distribuito mediante pubblicazione sul sito/forum dei link attraverso i quali è possibile ottenere i files richiesti. La consultazione dei link e dei contenuti è consentita ai soli utenti registrati;

l'amministrazione del sito è assoggettabile alle utenze denominate "uWmKing", "Lordwolf" e "CoNfUsO" - quest'ultimo risulta anche amministratore del canale IRC chiamato "IRC #InTeRSecT", altro strumento di condivisione strettamente collegato al sito;

dagli elementi raccolti si può dedurre che il sito ottenga una monetizzazione derivante dall'utilizzo dei cyberlocker, oltre alla possibile correlazione con i proventi derivanti dallo sfruttamento dei banner resi disponibili dal sito *www.giocopazzo.it*, passaggio necessario per poter ottenere le password utili per l'accesso ai contenuti.

- **Dendi86download.com:**

si presenta sotto forma di blog finalizzato alla catalogazione e indicizzazione di diverse migliaia di prodotti musicali, cinematografici, videoludici, software ed editoriali tutelati dalla vigente normativa sul Diritto d'Autore; a differenza dei siti forum, i contenuti vengono caricati e aggiornati dai soli utenti amministratori;

non è stato possibile individuare l'hosting provider utilizzato per la gestione del server web di D86D, in quanto lo stesso è "celato" dal servizio denominato *Cloud Flare*. Tuttavia, sono emersi elementi utili da sviluppare per l'individuazione delle persone fisiche dedite all'attività di amministrazione così come per l'individuazione dell'hosting provider.

- **Lascena.net (già Burnscene.net):**

Il sito offre la possibilità di fruire, a seguito di registrazione/autenticazione, contenuti multimediali quali film, musica, libri, videogiochi e programmi riscontrati essere tutelati dalla presente normativa sul Diritto d'Autore;

l'individuazione dell'hosting provider, oltre all'analisi più approfondita dedicata alla gestione dell'attività protratta da LS, ha permesso di rilevare alcuni elementi indiziari utili all'individuazione delle persone fisiche ricoprenti ruolo di amministratori.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 19

Sulla base delle argomentazioni sopra riportate appare opportuno osservare come i siti web menzionati ai punti precedenti operano in qualità di motori di ricerca permettendo di indicizzare sotto forma di link i files contenenti opere tutelate dal Diritto d'Autore.

Vale la pena di evidenziare che dai preliminari riscontri investigativi acquisiti, nonché in forza delle Relazioni tecniche redatte dagli ausiliari di P.G. all'uopo nominati, è emerso che i predetti siti "isohunt, uwmovement, dendi86download e lascena (già burnscene)" sono particolarmente noti per i loro contenuti illeciti e sono divenuti, per tali ragioni, punti di riferimento per coloro i quali intendono approvvigionarsi illecitamente di opere coperte dal Diritto d'Autore on-line in Italia.

Le home page dei predetti siti propongono i contenuti illeciti, suddivisi per categoria.

Per quanto riguarda la sussistenza del fine di lucro, è stato rilevato che i siti contano diverse forme pubblicitarie rese disponibili nelle varie pagine. Si tratta per la maggior parte di banner pubblicitari, così come *pop-up*, che appaiono durante la fruizione dei contenuti.

Le forme di remunerazione si distinguono per *pay-per-click* e *pay-per-view* a seconda degli accordi e programmi di affiliazione. Da sottolineare che la remunerazione risulta essere proporzionata al bacino di utenza che il sito riesce ad attrarre.

Ne deriva, pertanto, il costante aggiornamento dei contenuti diffusi e l'opera di "viralizzazione" delle informazioni mediante i social network sopra descritti.

Pertanto, poiché i siti in questione sono strettamente ed ontologicamente funzionali alla consumazione dei reati ascrivibili ai singoli utenti e, comunque pubblicizzano, promuovono, consentono e favoriscono l'illecita acquisizione e visione di opere coperte da *copyright*, di fatto propagandole ad un numero indeterminato ed illimitato di destinatari, la loro organizzazione assume rilevanza penale ed integra la violazione dell'art. 171-ter, comma 2 lettera a) bis, della Legge 633/1941.

Pacifico è il lucro ascrivibile ai soggetti responsabili, costituendone indice sintomatico l'ampio ed articolato sfruttamento della pubblicità sulle pagine dei siti.

Con diversi provvedimenti di questo P. M. (ordini di esibizione di atti e documenti) rispettivamente emessi il 19 febbraio, il 14 marzo e il 5 aprile 2013 ed eseguiti dalla P. G. operante presso le varie società:

- a. **Google**
- b. **Microsoft Corporation**
- c. **OVH S.r.l.**
- d. **Facebook**

nonché:

- e. **Wind Telecomunicazioni S.p.A.**
- f. **Telecom Italia S.p.A.**
- g. **Vodafone Italia S.p.A.**
- h. **Clouditalia Comunications S.p.A.**

è stato possibile identificare gli odierni indagati - in particolare:



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 20

1) **Dendi86download.com**

- a. non è stato possibile risalire alla persona assegnataria dell'IP **83.211.125.173**, in quanto lo stesso rientra nel *range* di indirizzi assegnati alla ... *Omissis* ..., per cui il cliente non è tenuto ad autenticarsi nel sistema e, pertanto, non dà origine a file di log;
- b. tuttavia, dall'esame della documentazione acquisita presso la sede della ... *Omissis* ... veniva constatato un numero di telefonia mobile ... *Omissis* ... che è stato fornito ed utilizzato durante le fasi di registrazione del dominio. Detta utenza telefonica risulta essere intestata a tale ... *Omissis* ... a far data dal 13 novembre 1998.

2) **Uwmovement.com**

- a. le informazioni fornite dalla Telecom Italia S.p.A., in riferimento agli indirizzi IP **79.56.172.49** del 17.02.2013 alle ore 17:24:13, **95.234.171.86** del 22.02.2013 alle ore 12:50:38 e **79.43.160.223** del 07.02.2013 alle ore 16:07:28, hanno consentito di rilevare che:
 - gli stessi risultano assegnati, nei riferimenti temporali indicati, all'utenza telefonica ... *Omissis* ...
 - l'indirizzo indicato dalla Telecom Italia S.p.A. corrisponde alla residenza anagrafica di ... *Omissis* ...
- b. dalle informazioni acquisite dalla Vodafone Italia S.p.A., in merito agli indirizzi IP richiesti, è emerso che l'indirizzo IP **5.94.108.177** del 02.02.2013 risulta associato al numero di cellulare ... *Omissis* ... - utenza telefonica intestata a ... *Omissis* ...

Inoltre, il ... *Omissis* ... è risultato:

- c. essere registrato al servizio di pubblicità di Google AdSense con il codice di affiliazione Google and Client **pub9624760446507137** collegato al sito **www.uwmovement.com**, utilizzando la mail ... *Omissis* ... ed il numero telefonico ... *Omissis* ... (numero intestato al fratello ... *Omissis* ...);
- d. ricevere i pagamenti di Google mensilmente tramite accredito bancario;
- e. essere amministratore della società ... *Omissis* ...

3) **Lascena.net** (già Burnscene.net)

- a. la Telecom Italia S.p.A. inviava le risultanze in merito agli indirizzi IP richiesti, dalle quali scaturisce che:
 - dall'utenza fissa ... *Omissis* ... ed intestata a ... *Omissis* ... sono partite le connessioni dagli indirizzi IP:
 - **82.51.36.242** del 21/03/2013 alle ore 23:28:06;
 - **95.238.10.65** del 18/03/2013 alle ore 19:48:41;
 - **80.116.5.69** del 16/03/2013 alle ore 02:27:17;
 - **95.238.10.181** del 14/03/2013 alle ore 06:29:05;
 - **87.13.214.215** del 03/03/2013 alle ore 06:31:53;
 - **95.246.105.162** del 26/02/2013 alle ore 07:25:12;
 - dall'utenza fissa ... *Omissis* ... ed intestata a ... *Omissis* ... sono partite le connessioni dagli indirizzi IP:



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 21

- **87.10.111.71** del 22.03.2013 alle ore 17:51:28;
- **87.16.100.60** del 07/03/2013 alle ore 11:55:49;

- l'indirizzo IP **87.20.149.132** del 13/03/2013 delle ore 11:47:38 e delle ore 15:49:34 risulta assegnato all'utenza fissa ... *Omissis* ...
ed è intestata a ... *Omissis* ... già identificato in precedenza quale amministratore del sito www.lascena.net e alias "**Micene**"

b. i dati forniti da WIND Telecomunicazioni S.p.A., in merito agli indirizzi IP di seguito elencati:

- **151.64.210.55** del 22/03/2013 delle ore 12:10:42;
- **151.64.210.55** del 15/03/2013 delle ore 24:24:47;
- **151.64.210.55** del 12/03/2013 delle ore 04:35:20AM;
- **151.64.235.35** del 10/03/2013 delle ore 10:22:03;
- **151.64.210.9** del 09/03/2013 delle ore 03:31:33;
- **151.64.233.184** del 16/02/2013 delle ore 07:27 PM;
- **151.64.233.230** del 29/12/2012 delle ore 02:20:24AM;
- **151.64.209.163** del 28/10/2012 delle ore 03:41:46PM,

hanno permesso di appurare che essi provengono tutti dall'utenza telefonica fissa contraddistinta dalla numerazione ... *Omissis* ... localizzata in Sesto San Giovanni (MI) in via Firenze n. 50 ed intestata a ... *Omissis* ...
meglio noto con l'appellativo "**The Doctor**" alias utilizzato da ... *Omissis* ...
nella lista dei moderatori globali del sito www.lascena.net.
Infatti, nella scheda associata al nome utente "*TheDoctor*" del vecchio dominio www.burnscene.net (oggi divenuto www.lascena.net), era stato possibile rilevare, sin dall'inizio delle indagini, i seguenti contatti:

- indirizzo e-mail MSN: ... *Omissis* ...
- canale YouTube: ... *Omissis* ...

attraverso il collegamento al canale YouTube sopraccitato è stato possibile risalire ad altri contatti:

- indirizzo email Gmail - ... *Omissis* ...
- pagina Facebook personale - ... *Omissis* ... - la pagina facebook appartiene all'utente denominato ... *Omissis* ...

dai dati di registrazione degli account, nonché del canale YouTube, gli operanti hanno constatato che tutti i dati sono riconducibili a ... *Omissis* ...

c. i dati forniti dalla Vodafone Italia S.p.A. in merito agli indirizzi IP di seguito elencati:

- **5.92.182.145** del 22.03.2013;
- **5.95.145.96** del 21.03.2013;
- **5.91.96.88** del 19.03.2013;
- **5.93.214.23** del 17.03.2013;
- **5.92.192.247** del 16.03.2013;
- **37.177.54.162** del 18.03.2013,



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 22

hanno permesso di appurare che essi provengono tutti dall'utenza telefonica mobile contraddistinta dalla numerazione ... *Omissis* ...

4) **Isohunt**

dalle indagini di p.g. finora condotte è emerso che il sito ISOHUNT è particolarmente noto in virtù del contenuto illecito che ospita ed in poco tempo è divenuto un punto di riferimento per coloro i quali intendono approvvigionarsi illecitamente di opere coperte dal diritto d'autore on line in Italia.

Tale evidenza è confermata dai rilevamenti effettuato in corso di indagini, secondo cui risulta che:

- le tipologie dei contenuti disponibili sul sito Isohunt, elencate nella homepage e nelle sezioni *releases* e *BitTorrent* accessibili dalla barra dei menu, prevedono la presenza di oltre n. 148.000 opere tutelate dal diritto d'autore, dato che si presenta in continua ascesa;
- tali contenuti rappresentano, nella quasi totalità dei casi, opere tutelate dal diritto d'autore e costituiscono una parte del totale delle indicizzazioni presenti sul sito;
- il download delle opere avviene mediante il file *torrent* associato attraverso la tecnologia *bittorrent*;
- attualmente il sito conta oltre n. 2.023.650 membri registrati, quindi potenziali uploader.

Il sito ISOHUNT, pur essendo basato principalmente sulla tecnologia *BitTorrent*, offre comunque ulteriori metodi di condivisione del tipo *Peer to Peer*, permettendo così il download di opere anche attraverso protocolli differenti quali *ed2k*, *sig2dat*, *magnet*.

Lo stesso risulta essere localizzato in Canada, presso il service provider di proprietà della "Isohunt Web Technologies, Inc." ed è raggiungibile agli indirizzi IP **208.95.173.130** e **208.95.172.130**. Inoltre, dispone di un *range* d'indirizzi internet validi che spaziano dal 208.95.172.0 al 208.95.175.255. Nei mesi precedenti il dominio utilizzava l'indirizzo IP **208.95.173.140**.

I dati inerenti alla registrazione del dominio isohunt.com attualmente non lasciano trasparire riferimenti riconducibili a persone fisiche. Ad oggi, il dominio risulta essere registrato mediante un servizio proxy che garantisce l'anonimato dell'amministratore.

A seguito delle informazioni acquisite mediante le attività riepilogate nei punti precedenti, si è proceduto all'analisi delle stesse con l'ausilio delle banche dati disponibili. Tale analisi ha evidenziato una situazione alquanto lineare e sempre più indiziante nei confronti dei soggetti finora identificati e sopra meglio generalizzati.

Alla luce di quanto sopra, atteso che dalle indagini eseguite sino alla data odierna è stato possibile identificare i già citati:

1. ... *Omissis* ...
2. **LUPO Domenico**, nato a Ragusa il 10.02.1988, residente a Santa Croce Camerina (RG), Via Vittorio Veneto 32, quale creatore e gestore del sito www.lascena.net;



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 23

3. ... *Omissis* ...
... *Omissis* ... quale creatore e gestore del sito www.lascena.net;
4. ... *Omissis* ... quale creatore e gestore del sito www.lascena.net;
5. ... *Omissis* ...
6. ... *Omissis* ... , quale creatore e gestore del sito www.uwmovement.com nonché fondatore e socio di maggioranza della LEDASOFT S.r.l.;
7. ... *Omissis* ... quale creatore e gestore del sito www.uwmovement.com (fratello di ... *Omissis* ...),

tenuto conto che:

- diverse connessioni oggetto di indagine sono partite dall'abitazione di ... *Omissis* ... ;
- è presente un'utenza fissa, dalla quale sono partite diverse connessioni oggetto di indagine, intestata a ... *Omissis* ... ;
- la ... *Omissis* ... , il cui amministratore unico è risultato essere ... *Omissis* ... , gestisce diversi siti web tra i quali www.giocopazzo.it, sito web riconducibile a Uwmovement dal quale provengono gli introiti delle pubblicità presenti sullo stesso. L'utente infatti, per ottenere la lista dei prodotti diffusi ed effettuare il download dal sito www.uwmovement.com, deve fornire la prova della visualizzazione dei banner pubblicitari presenti sul sito www.giocopazzo.it;
- i dati inseriti per il pagamento della pubblicità di Google AdSense presente sul sito Lascena.net sono riconducibili alla ... *Omissis* ... , il cui rappresentante legale è risultato essere ... *Omissis* ... ;
- il server che ospita il sito www.dendi86download.com si trova in località ... *Omissis* ... ;

in data 29 aprile 2013 sono stati emessi i decreti di perquisizione e sequestro al fine di acquisire alle indagini, non soltanto i p.c. ed i contenuti informatici illecitamente duplicati ed eventualmente detenuti su supporti mobili dagli utenti identificati, ma anche il contenuto di tutti gli apparati informatici ed altri strumenti hardware dedicati a tale illecita attività, periferiche di archiviazione rimovibili, nonché ogni documentazione contabile ed extracontabile (agende e simili) contenente annotazioni di qualsivoglia tipo (manoscritte, dattiloscritte o redatte "a computer"), che facciano riferimento al reato ipotizzato.

L'esito di tale attività meglio descritta nella comunicazione del 20 maggio 2013 della Guardia di Finanza, ha permesso di individuare altri soggetti che hanno concorso nei fatti per cui si procede e precisamente:

- ... *Omissis* ... (rif. annotazione di P. G. n. 335907/13 del 28 maggio 2013) in concorso con ... *Omissis* ... ;



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 24

- ... *Omissis* ...
(rif. annotazione di P. G. n. 342232/13 del 30 maggio 2013) in concorso con i fratelli
... *Omissis* ...

Tutto il materiale informatico in sequestro sarà oggetto di accertamenti tecnici da eseguirsi ai sensi dell'art. 360 c.p.p. da consulenti tecnici con specifiche competenze.

Per quanto sopra meglio rappresentato, nei confronti dei nominati, le ipotesi di reato previste e punite dagli artt. 81 e 110 c.p., 171-ter, comma 2, lettera *a-bis*), della Legge 22 aprile 1941 n. 633 perché, in violazione dell'art. 16 della suddetta Legge ed a fini di lucro, comunicavano al pubblico opere dell'ingegno protette dal Diritto d'Autore, in particolare file cinematografici, musicali, videoludici, editoria e software (secondo i dettagliati elenchi dinamici, in costante aggiornamento, pubblicati sui siti medesimi, distinti per tipologie di file), immettendo le opere stesse, mediante catalogazione e indicizzazione, sulla rete Internet.

In sostanza, le medesime premesse evidenziano in concreto, l'attuale e consistente pericolo di reiterazione delle ipotizzate attività delittuose, non solo permanenti nell'attualità, ma programmaticamente destinate ad un sempre più ampio sviluppo.

I siti pirata si celano dietro *server* stranieri, modificano in continuazione indirizzi e denominazioni, spesso utilizzano *registrant name* di comodo o allocati in luoghi tanto remoti quanto difficili da raggiungere.

Si sta consolidando in giurisprudenza l'idea che, nel caso in cui i *server* di siti pirata siano allocati fuori dal territorio italiano (o siano comunque di difficile individuazione), il vincolo di indisponibilità di cui all'art. 321 c.p.p. può utilmente essere disposto mediante l'inibizione delle connessioni telematiche ai predetti *server*.

Così, ad esempio, in un importante precedente di merito, il G.I.P. del Tribunale di Bergamo, ritenuta la palese illiceità di un determinato sito internet e ravvisato il pericolo di reiterazione dei gravi fatti di pirateria informatica che tramite detto sito si consumavano, ha ordinato ai fornitori di connettività operanti sul territorio italiano (c.d. Internet Service Provider) di impedire agli utenti la possibilità di connettersi al predetto sito (Cfr. G.I.P. Bergamo - Ordinanza 1 agosto 2008 n. 3277).

Detto provvedimento di sequestro - inizialmente annullato in sede di riesame anche sul presupposto che il sequestro di cui all'art. 321 c.p.p. non si presterebbe ad impieghi "atipici", - è stato, invece, proprio da ultimo sostanzialmente confermato dalla Corte di Cassazione (con la citata pronuncia del 30 settembre 2009 n. 49437).

Nel confutare il ragionamento del Tribunale del riesame, la Suprema Corte ha infatti confermato che, in tema di violazioni del diritto d'autore commesse *on-line* da e tramite siti stranieri, la misura cautelare del sequestro preventivo può utilmente essere eseguita mediante l'ordine - rivolto ai *provider* italiani - di inibire le connessioni e gli accessi a tali siti da parte dei propri utenti.

Nella parte motiva del provvedimento, la Suprema corte ha affermato che, "in questa specifica materia (della circolazione di dati sulla rete informatica Internet) uno speciale potere inibitorio è assegnato all'autorità giudiziaria dagli artt. 14 e 16 D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 di attuazione della Direttiva CE 2000/31 relativa ai servizi della società dell'informazione. ... Tale normativa speciale,



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 25

nel prevedere in generale la libera circolazione – nei limiti del rispetto del diritto d'autore: art. 4 co. 1 lett. a) – di tali servizi, quali quelli prestati dai provider per l'accesso alla rete informatica Internet, contempla anche, come deroga a tale principio, ... che la libera circolazione di un determinato servizio possa essere limitata con provvedimento dell'autorità giudiziaria per motivi attinenti all'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento dei reati...

La lettura congiunta [delle citate disposizioni] consente di affermare che sussiste un potere inibitorio dell'autorità giudiziaria penale avente il contenuto di un ordine ai provider dei servizi suddetti di precludere l'accesso alla rete informatica Internet al solo fini di impedire la prosecuzione della perpettazione del reato di cui all'art. 171ter L. 633/1941”

Conseguentemente, i Giudici di legittimità hanno riconosciuto che, “*sussistendo gli elementi del reato di cui all'art. 171ter co. 2 lett. a-bis) cit., il giudice può disporre il sequestro preventivo del sito web il cui gestore concorra nell'attività penalmente illecita di diffusione nella rete Internet di opere coperte da diritto d'autore, senza averne diritto, richiedendo contestualmente che i provider del servizio di connessione Internet escludano l'accesso al sito al limitato fine di precludere l'attività di illecita diffusione di tali opere*”.

Rispetto al caso che ci occupa, è evidente che proprio l'oscuramento dei siti pirata - mediante il ricordato strumento dell'ordine di inibitoria ai fornitori di connettività - Internet Service Provider - si pone come unico, ultimo e necessario strumento di contrasto ai reati per cui si procede, che se anche non riuscirà a porre fine al fenomeno della pirateria *on-line*, potrà innalzare un primo argine, ridestando forse pure l'attenzione del pubblico sulla dannosità e illiceità del fenomeno.

RITENUTA

pienamente integrata, in capo degli amministratori dei siti web ISOHUNT, LASCENA.NET e DENDI86DOWNLOAD la condotta di cui agli artt. 81, 110 c.p. e 171ter co. 2 lettera *abis* della Legge 633/41 in relazione al comprovato concorso nel trasferimento, a mezzo della rete Internet, di file aventi contenuto di opere coperte dal diritto d'autore in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico di tali opere;

la sussistente **urgenza**, nel caso in esame, in quanto non solo esiste la qualificata probabilità che la libera disponibilità dei siti web sopra menzionati possa aggravare le conseguenze del reato commesso in Italia, ma vi è addirittura la certezza che il reato medesimo verrebbe consumato senza soluzione di continuità, con irreparabile e gravissima ulteriore compromissione del bene giuridico protetto dalla norma penale incriminatrice;

VISTI

gli artt. 321 e segg. c.p.p.

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari voglia disporre il sequestro preventivo:

A) dei seguenti siti:

- al DNS ISOHUNT associato agli IP 208.95.173.130 e 208.95.172.130;
- al DNS LASCENA.NET associato all'IP 176.56.225.16;
- al DNS DENDI86DOWNLOAD.COM associato all'IP 188.165.251.142;

B) dei relativi alias e nomi di dominio presenti e futuri, rinviati ai medesimi siti;



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

, foglio nr. 26

C) di ogni ulteriore indirizzo IP associato ai nomi di dominio ISOHUNT, LASCENA e DENDI86DOWNLOAD nell'attualità ed in futuro;

mediante ordine agli Internet Service Provider operanti sul territorio nazionale - da individuarsi in fase di esecuzione - di blocco dei D.N.S. a tutti coloro che chiedono la connessione con conseguente inibizione dell'accesso a tali siti al limitato fine di precludere l'attività illecita di trasferimento, a mezzo della rete Internet, di file aventi contenuto di opere coperte dal diritto d'autore in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico di tali opere, anche ai sensi degli artt. 14 - 17 del D. Lgs. N. 70 del 2003.

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Milano, 4 giugno 2013

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Tiziana Siciliano - sost.

ALLEGATO 2

N. 25372/13 Reg. Gen. notizie di reato - mod. 44



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Milano

RICHIESTA DI SEQUESTRO PREVENTIVO

artt. 321 e segg. c.p.p.

AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

IL PUBBLICO MINISTERO

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di ignoti

per i reati p. e p.

- dagli artt. 473 e 474 C.P. accertato a Milano il 12 luglio 2013

PREMESSO

Il presente procedimento penale trae origine dalla denuncia presentata dall'avv.to Giovanni Iazzarelli, in qualità di procuratore generale della società LACOSTE S.A. con sede a Parigi (Francia) 8 Rue de Castiglione, presso il Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma.

La LACOSTE S.A. è titolare dei marchi depositati presso l'Ufficio Internazionale di Ginevra, nella versione denominativa "Lacoste" n. 437.000 del 25 aprile 1978 e in quella figurativa "Coccodrillo" n. 437.001 del 25 aprile 1978 e da anni produce numerosi capi di abbigliamento e, in particolare, le note magliette di vari colori.

Così come dettagliatamente illustrato in denuncia e negli allegati in essa richiamati, la LACOSTE S.A., a seguito di ricerche sul web accertava che sul sito www.scontoshopping.it venivano poste in vendita magliette a marchio Lacoste a prezzi fortemente ribassati.

Al fine di verificare la genuinità della merce posta in vendita, la LACOSTE S.A. per il tramite della signora Yevgenya Kimiagar, in data 7 maggio 2013 effettuava l'acquisto di n. 5 capi in vendita al prezzo di euro 99,99 versando la somma complessiva di euro 114,99 (comprensiva delle spese di trasporto pari a euro 15,00). La consegna avveniva il giorno 15 maggio 2013 a mezzo del corriere DHL e a fronte di ulteriore versamento della somma di euro 24,06 a titolo di oneri doganali.

Dalla fattura accompagnatoria è emerso che la merce proveniva dalla Repubblica di Singapore, benché commercializzata su un sito apparentemente italiano; infatti il sito www.scontoshopping.it (che presenta l'estensione ".it") risulta registrato presso il *Network Information Center* nazionale (autorità nazionale deputata a rilasciare i nomi di dominio, che per l'Italia è rappresentata dall'Istituto di Informatica e Telematica del C.N.R. di Pisa).

A seguito di perizia effettuata in data 22 maggio 2013 dalla sig.ra Claire Loire, quale direttore qualità della Devanlay S.A. (produttore mondiale degli articoli di abbigliamento Lacoste), i capi acquistati sono risultati contraffatti.

Dai primi accertamenti effettuati dalla Guardia di finanza di Roma sono emersi i seguenti dati:

a) nome: ... *Omissis* ...



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 2

- b) società: ... *Omissis* ...
- c) indirizzo: ... *Omissis* ...
- d) nome dominio: **scontoshopping.it**
- e) nome server:
 - ns1.scontoshopping.it
 - ns2.scontoshopping.it
- f) numero indirizzo IP 64.50.165.69 rientrante nel *range* di indirizzi gestiti dalla società ... *Omissis* ...

La parte lesa rappresenta inoltre che il sito in questione ha caratteristiche identiche a quelle del sito www.marcasconto.com per il quale era già stata disposta la chiusura in quanto rivenditore di merce contraffatta.

Con successive memorie *ex art. 90 c.p.p.* depositate presso questa Procura della Repubblica, rispettivamente in data 19 marzo e 9 maggio 2014, l'avv.to Giovanni Iazzarelli ha evidenziato il fatto che le magliette *de quibus* erano vendute anche sul sito www.outletsconto.com e sul sito www.onlinesconto.com, entrambi aventi stessa *home page* e caratteristiche identiche ai due precedenti.

Ci si trova di fronte ad una evidente contraffazione del marchio “Lacoste”, infatti la condotta tenuta dai titolari dei siti www.scontoshopping.it - www.outletsconto.com e www.onlinesconto.com, appare idonea ad integrare le fattispecie delittuose di cui agli artt. 473 e 474 c.p..

La norma di cui all’art. 473 c.p. sanziona la condotta di colui che “*contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati*”.

Si ha contraffazione quando vi è la riproduzione integrale di un marchio o di un segno distintivo; si ha alterazione quando la riproduzione, ancorché parziale, è tale da potersi confondere con il marchio originale o con il segno distintivo.

E’ innegabile, nel caso di specie, la pedissequa contraffazione del marchio “Lacoste” ad opera dei gestori dei suddetti siti.

I siti pirata si celano spesso dietro *server* stranieri, modificano in continuazione indirizzi e denominazioni, spesso utilizzano *registrant name* di comodo o allocati in luoghi tanto remoti quanto difficili da raggiungere.

Si sta consolidando in giurisprudenza l’idea che, nel caso in cui i *server* di siti pirata siano allocati fuori dal territorio italiano (o siano comunque di difficile individuazione), il vincolo di indisponibilità di cui all’art. 321 c.p.p. può utilmente essere disposto mediante l’inibizione delle connessioni telematiche ai predetti *server*.

La Suprema Corte, con la pronuncia del 30 settembre 2009 n. 49437, ha infatti confermato che, in tema di violazioni commesse *online* da e tramite siti stranieri, la misura cautelare del sequestro preventivo può utilmente essere eseguita mediante l’ordine - rivolto ai *provider* italiani - di inibire le connessioni e gli accessi a tali siti da parte dei propri utenti.

Nella parte motiva del provvedimento, la Suprema corte ha affermato che, “*in questa specifica materia (della circolazione di dati sulla rete informatica Internet) uno speciale potere inibitorio è assegnato all’autorità giudiziaria dagli artt. 14 e 16 D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 di attuazione della Direttiva CE 2000/31 relativa ai servizi della società dell’informazione. ... Tale normativa speciale, nel prevedere in generale la libera circolazione – nei limiti del rispetto del diritto d’autore: art. 4 co. 1 lett. a) – di tali servizi, quali quelli prestati dai provider per l’accesso alla rete informatica*



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 3

Internet, contempla anche, come derogando a tale principio, ... che la libera circolazione di un determinato servizio possa essere limitata con provvedimento dell'autorità giudiziaria per motivi attinenti all'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento dei reati...

La lettura delle citate disposizioni consente di affermare che sussiste un potere inibitorio dell'autorità giudiziaria penale avente il contenuto di un ordine ai provider dei servizi suddetti di precludere l'accesso alla rete informatica Internet al solo fine di impedire la prosecuzione della perpetrazione del reato

Conseguentemente, i Giudici di legittimità hanno riconosciuto che, "... il giudice può disporre il sequestro preventivo del sito web il cui gestore concorra nell'attività penalmente illecita, richiedendo contestualmente che i provider del servizio di connessione Internet escludano l'accesso al sito al limito fine di precludere l'attività illecita".

RITENUTO

che rispetto al caso che ci occupa, l'oscuramento dei siti www.scontoshopping.it - www.outletsconto.com e www.onlinesconto.com - mediante il ricordato strumento dell'ordine di inibitoria ai fornitori di connettività - Internet Service Provider - si pone come unico, ultimo e necessario strumento di contrasto ai reati per cui si procede, che se anche non riuscirà a porre fine al fenomeno, potrà innalzare un primo argine, ridestando forse pure l'attenzione del pubblico sulla dannosità e illiceità del fenomeno,

VISTI

gli artt. 321 e segg. c.p.p.

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari voglia disporre il sequestro preventivo dei siti www.scontoshopping.it - www.outletsconto.com e www.onlinesconto.com **mediante ordine agli Internet Service Provider operanti sul territorio nazionale - da individuarsi in fase di esecuzione - di oscuramento dei D.N.S. a tutti coloro che chiedono la connessione con conseguente inibizione dell'accesso.**

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Milano, 11 settembre 2014

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Tiziana Siciliano - sost.

